



15583 / 11

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO ESPOSITO
Dott. FILIBERTO PAGANO
Dott. LAURENZA NUZZO
Dott. ALBERTO MACCHIA
Dott. ANTONIO MANNA

Presidente
Rel. Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

N. 192 / 2011
R. G. N. 28911/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) AIELLO MICHELE | nato a Palermo il 02/09/1953 |
| 2) RIOLO GIORGIO | nato a Piana degli Albanesi il 6/06/1959 |
| 3) CARCIONE ALDO | nato a Firenze il 28/03/1947 |
| 4) BUTTITTA GIUSEPPA ANTONELLA | nata a Bagheria il 09/07/1966 |
| 5) ROTONDO ROBERTO | nato a Palermo il 09/06/1967 |
| 6) CUFFARO SALVATORE | nato a Raffadali il 21/02/1958 |
| 7) VENEZIA GIACOMO | nato a Lentini il 12/02/1950 |
| 8) GIAMBRUNO MICHELE | nato a Monreale il 02/01/1956 |
| 9) IANNÌ LORENZO | nato a Niscemi il 06/10/1951 |
| 10) PRESTIGIACOMO SALVATORE | nato a Ficcarazzi il 16/02/1958 |
| 11) CALACIURA ANGELO | nato a Palermo il 14/07/1936 |

avverso la sentenza n° 299/2009 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 23/01/2010

esaminati gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi

udita in Pubblica Udienza del 21/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. Filiberto Pagano

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Aiello Michele

limitatamente al capo I -1 (artt. 318, 321 cod. pen.) perché estinto per prescrizione; rigettarsi nel resto il ricorso di Aiello.

Per Riolo Giorgio annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi S (art. 326 cod. pen), tenuto conto che l'aggravante di cui all'art. 7 l. 152/91 è stata esclusa dal Tribunale e sul punto non vi è stata impugnazione da parte del P.M.;

capo T (art. 326 cod. pen.); capo V (art. 615 cod. pen. perché estinti per prescrizione e con rinvio per la determinazione della pena; rigetto nel resto.

Rigetto dei ricorsi di Carcione Aldo e Buttitta Giuseppa Antonella.

Per Cuffaro Salvatore conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati ascritti ai capi P, Q della rubrica, perché, esclusa per i detti reati la circostanza aggravante dell'art. 7 l. 152/91, i reati sono estinti per prescrizione, con rinvio per la determinazione della pena; rigetto nel resto.

Per Rotondo Roberto, Venezia Giacomo, Ianni Lorenzo, Giambruno Michele conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.

Per Prestigiacomio Salvatore conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Per Calaciura Angelo conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Uditi i difensori delle parti civili Comune di Bagheria, avvocato Fausto Amato e USL 6 di Palermo, avv. Federico Ferina, i quali hanno concluso come da note scritte.

Uditi i difensori degli imputati:

avv. Salvatore Traina per Calaciura;

avv. Antonio Gianzi e Sergio Monaco per Aiello;

avv. Giovanni Aricò e Massimo Motisi per Riolo e Rotondo;

avv. Monica Genovese per Buttitta;

avv. Oreste Dominioni e avv. Antonino Mormino per Cuffaro;

avv. Antonino Agnello e Francesco Salinas per Giambruno;

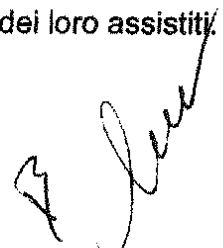
avv. Gioacchino Sbacchi per Carcione e Venezia;

avv. Marcello Montalbano per Venezia;

avv. Marco Mazzamuto e avv. Gallina Montana Salvatore per Ianni;

avv. Roberto Ferranti per Prestigiacomio

i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei loro assistiti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. IL FATTO

Il presente procedimento – instaurato a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Palermo in merito alle dichiarazioni rese, a decorrere dal mese di giugno 2002, dal collaboratore Giuffré Antonino, capo mandamento di Caccamo e componente effettivo della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, arrestato il precedente 16 aprile 2002 – riguarda fatti attinenti:

- a) Innanzitutto, a plurimi episodi di propalazioni di notizie riservate in merito alle indagini dirette alla cattura dei due più importanti esponenti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, che hanno coinvolto sia infedeli servitori dello Stato appartenenti all'arma dei CC., (in particolar modo al Raggruppamento Operativo Speciale: mar. Borzacchelli Antonio e Riolo Giorgio), alla guardia di finanza (mar. Ciuro Giuseppe in servizio presso il centro operativo D.I.A. e distaccato presso la D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo), alla polizia di Stato (vicequestore Venezia Giacomo) e alla polizia municipale (Buttitta Giuseppa Antonella, in servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Palermo), sia esponenti politici (Cuffaro Salvatore, governatore della Regione Siciliana), sia associati mafiosi (quali i medici Miceli Michele, Aragona Salvatore e Guttadauro Giuseppe, quest'ultimo al vertice del mandamento mafioso di Brancaccio e Greco Vincenzo, cognato del Guttadauro);
- b) Successivamente, ad indagini concernenti la posizione dell'imprenditore Aiello Michele sia con riferimento alla sua partecipazione all'associazione mafiosa e, unitamente al medico Corcione Aldo, cognato e socio, e al dipendente Rotondo Roberto, a rapporti con gli infedeli servitori dello Stato sia con riferimento a fatti-reato commessi con danno per la sanità siciliana per decine di miliardi di lire per avere l'Aiello ottenuto, quale proprietario di due società esercenti in Bagheria terapia radio-oncologica di alta

tecnologia, rimborsi non dovuti, indagini che hanno coinvolto anche funzionari e impiegati dell'A.U.S.L. di Palermo (Ianni Lorenzo, Giambruno Michele, Prestigiaco Salvatore, La Barbera Adriana e il marito di quest'ultima l'imprenditore Calaciura Angelo).

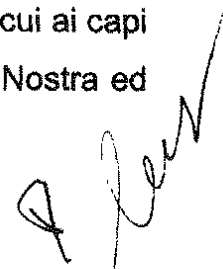
2. LE CONTESTAZIONI

Nei confronti dei prevenuti Borzacchelli Antonio, Ciuro Giuseppe, Miceli Domenico, Greco Vincenzo e Guttadauro Giuseppe, si procedeva separatamente, e gli stessi venivano giudicati in procedimenti paralleli con esiti di cui si dirà in seguito, mentre i sottoelencati imputati venivano tratti in giudizio nel presente procedimento per rispondere dei seguenti reati.

AIELLO MICHELE

A) per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI cod. pen. per avere fatto parte, unitamente ad altre numerose persone (tra le quali PROVENZANO Bernardo, GIUFFRÈ Antonino, RINELLA Salvatore, EUCAUPTUS Nicolò, EUCALIPTUS Salvatore, GRECO Leonardo, LO IACONO Pietro, CASTRONOVO Carlo, nel frattempo deceduto) dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione, in particolare per avere, tra l'altro, costituito un punto di riferimento nella zona di Bagheria per tutto lo schieramento mafioso facente capo a PROVENZANO Bernardo, con specifico riferimento:

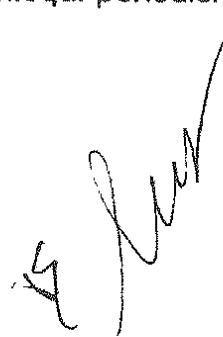
- 1) alla gestione di appalti pubblici e lavori privati;
- 2) alla raccolta di informazioni da pubblici ufficiali - tra le quali quelle di cui ai capi che seguono - finalizzata alla tutela dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed



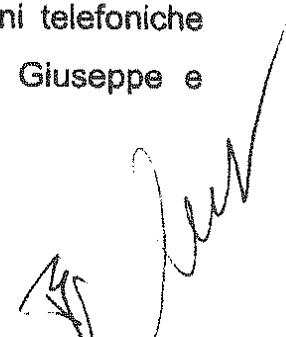
in particolare all'acquisizione di molteplici informazioni e notizie, coperte da segreto - che lo stesso AIELLO trasferiva, almeno in parte, ad altri esponenti mafiosi tra i quali EUCALIPTUS Salvatore - concernenti, tra l'altro:

- le indagini svolte dal R.O.S. dell'Arma dei Carabinieri e finalizzate alla cattura dei latitanti PROVENZANO Bernardo e MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello specifico ad oggetto:

1. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l'abitazione di GUTTADAURO Filippo sita nel Comune di Castelvetro;
2. la collocazione da parte di personale del R.O.S. di microspie presso l'abitazione di EUCALIPTUS Nicolò ed all'interno dell'autovettura in uso ad EUCALIPTUS Salvatore;
3. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio e di altro personale del R.O.S. di apparecchiature di videoripresa, in diverse zone del territorio di Bagheria, volte al controllo di soggetti sospettati di essere in contatto con PROVENZANO Bernardo, tra i quali parenti ed affini di EUCALIPTUS Nicolò (MORREALE Onofrio, PI PIA Liborio) e comunque con rapporti di frequentazione con lo stesso (tra cui TORNATORE Roberto);
4. le attività investigative operate da parte di RIOLO Giorgio e di altro personale del R.O.S. sul territorio di Belmonte Mezzagno nei confronti di PASTOIA Francesco - condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., tra l'altro, in relazione a condotte di vicinanza con PROVENZANO Bernardo - e di altri esponenti mafiosi ad esso collegati;
5. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l'abitazione di GUTTADAURO Giuseppe, sita in V. De Cosmi in Palermo, nonché le risultanze di tale attività di indagine dalle quali emergevano elementi a carico del GUTTADAURO e di MICELI Domenico;
6. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, finalizzate all'intercettazione dei colloqui periodici effettuati da GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;



7. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie a bordo dell'autovettura di MICELI Domenico;
8. le attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di LOMBARDO Giuseppe, all'epoca detenuto presso il C.D. T. di Pisa;
- le indagini svolte dallo S.C.O. della Polizia di Stato e finalizzate alla cattura del latitante MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello specifico ad oggetto la collocazione di apparecchiature di videoripresa di fronte all'abitazione di MESI Paola, sita nel Comune di Bagheria;
- l'esistenza di contatti di natura confidenziale tra personale appartenente al S.I.S.D.E. ed EUCALIPTUS Salvatore, finalizzati all'acquisizione di notizie utili alla cattura del latitante PRO VENTANO Bernardo;
- le indagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri ed aventi ad oggetto le attività delle società di AIELLO Michele nel settore della sanità;
- le indagini condotte dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, in corso nel settembre 2003, relative all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra;
- l'esistenza ed il contenuto delle dichiarazioni, rese in fase di indagini preliminari e, dunque, in interrogatori coperti da segreto, dal collaboratore di Giustizia GIUFFRE ' Antonino;
- l'esistenza ed il contenuto delle dichiarazioni, rese in fase di indagini preliminari e, dunque, in interrogatori coperti da segreto, dal collaboratore di Giustizia BARBAGALLO Salvatore e relative allo stesso AIELLO;
- il contenuto di biglietti redatti dal latitante PROVENTANO Bernardo, indirizzati e trasmessi a GIUFFRE' Antonino, quando quest'ultimo era in stato di latitanza, rinvenuti e sequestrati nelle date del 16 aprile 2002 e 4 dicembre 2002;
- le indagini condotte dal R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo sul conto di AIELLO Michele; nonché le intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dell'AIELLO e dei coindagati CIURO Giuseppe e RIOLO Giorgio;



3) al finanziamento di tale organizzazione mediante erogazione di ingenti somme di denaro contante;

4) alla concreta disponibilità all'assunzione, presso imprese e società a lui facenti capo, di soggetti a seguito di indicazioni ricevute da altri componenti dell'organizzazione mafiosa, tra i quali anche i fratelli RINELLA di Trabia ed EUCALIPTUS Nicolò di Bagheria;

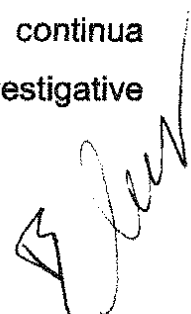
- con l'aggravante di cui al comma IV dello stesso articolo per far parte di una associazione armata;

- con l'aggravante di cui al comma VI dello stesso articolo trattandosi di attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di reati;

In Palermo, Bagheria ed altre località del territorio nazionale fino alla data del 4 novembre 2003.

RIOLO GIORGIO:

C) per il delitto di cui agli artt 110 e 416 bis cod. pen. per avere — nella qualità di sottufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo - concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento ed alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione di tipo mafioso Cosa Nostra - i cui componenti si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva; per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri - in particolare: • fornendo - anche attraverso l'impiego di una rete di telefoni cellulari procurati da AIELLO Michele ed intestati a prestanome, il cui uso era riservato esclusivamente allo stesso AIELLO, al CIURO, al RIOLO ed a pochissime altre persone di fiducia dell' AIELLO, tra cui CARCIONE Aldo - in maniera sistematica e continua informazioni coperte dal segreto di ufficio relative ad attività investigative



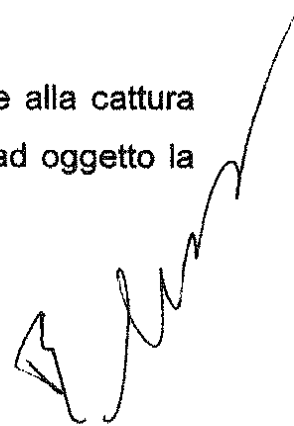
coordinate da questa Direzione Distrettuale Antimafia e svolte dall'Arma dei Carabinieri e dalla stessa Sezione Anticrimine aventi ad oggetto le illecite attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed, in particolare:

1) le attività di indagine svolte dal R.O.S. dell'Arma dei Carabinieri e finalizzate alla cattura dei latitanti PROVENZANO Bernardo e MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello specifico ad oggetto:

- la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l'abitazione di GUTTADAURO Filippo sita nel Comune di Castelvetro;
- la collocazione da parte di personale del R.O.S. di microspie presso l'abitazione di EUCALIPTUS Nicolò ed all'interno dell'autovettura in uso ad EUCALIPTUS Salvatore;
- la collocazione da parte di RIOLO Giorgio e di altre persone del R.O.S. di apparecchiature di videoripresa in diverse zone del territorio di Bagheria volte al controllo di soggetti sospettati di essere in contatto con PROVENZANO Bernardo, tra i quali parenti ed affini di EUCALPITUS Nicolò (MORREALE Onofrio, PIPIA Liborio) e, comunque, con rapporti di frequentazione con lo stesso (tra cui TORNA TORE Roberto);
- le attività investigative operate da RIOLO Giorgio e da altro personale del R.O.S. sul territorio di Belmonte Mezzagno nei confronti di PASTOIA Francesco - condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., tra l'altro, in relazione a condotte di vicinanza con PROVENZANO Bernardo - e di altri esponenti mafiosi ad esso collegati;
- la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, finalizzate all'intercettazione dei colloqui periodici effettuati da GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;

le attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di LOMBARDO Giuseppe, all'epoca detenuto presso il C.D. T. di Pisa;

2) le indagini svolte dallo S.C.O. della Polizia di Stato e finalizzate alla cattura del latitante MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello specifico ad oggetto la



collocazione di apparecchiature di videoripresa di fronte all'abitazione di MESI Paola, sita nel Comune di Bagheria;

3) l'esistenza di contatti di natura confidenziale tra personale appartenente al S.I.S.D.E. ed EUCALIPTUS Salvatore, finalizzati all'acquisizione di notizie utili alla cattura del latitante PROVENZANO Bernardo;

4) le indagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri ed aventi ad oggetto le attività delle società di AIELLO Michele nel settore della sanità;

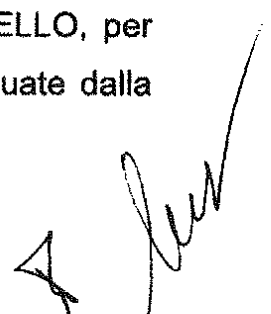
5) il contenuto di biglietti redatti dal latitante PROVENZANO Bernardo, indirizzati e trasmessi a GIUFFRÈ Antonino, quando questi era in stato di latitanza, rinvenuti e sequestrati nelle date del 16 aprile 2002 e 4 dicembre 2002;

6) le indagini condotte dal R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo sul conto di AIELLO Michele; nonché le intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dell'AIELLO e dei coindagati CIURO Giuseppe e RIOLO Giorgio;

7) le attività di indagine svolte dal P.M. nel procedimento contro MICELI Domenico ed altri; in particolare informando AIELLO Michele della collocazione di microspie nell'abitazione di GUTTADAURO Giuseppe e dell'esito di tali attività di indagine; informando MICELI Domenico della collocazione di microspie nella sua autovettura, e, più in generale, dell'esito dell'attività di indagine espletata nei suoi confronti; condotte realizzate attraverso il sistematico contatto con personale in servizio presso l'Arma dei Carabinieri;

- omettendo di riferire all'Autorità Giudiziaria o ai suoi Superiori i rapporti esistenti tra VAIELLO ed esponenti mafiosi di Bagheria (tra i quali CASTRONOVO Carlo, deceduto, GRECO Leonardo ed EUCALIPTUS Nicolò), con il versamento di somme da parte dell'AIELLO;

- mettendo a disposizione di AIELLO Michele e delle sue attività illecite la sua specifica competenza acquisita nel settore delle telecomunicazioni, in particolare svolgendo in più occasioni, vere e proprie operazioni di controllo dei locali del Centro Diagnostica per Immagini gestito in Bagheria dallo stesso AIELLO, per accertare eventuali operazioni di intercettazione visiva e sonora effettuate dalla



polizia giudiziaria, nonché provvedendo all'allestimento ed alla manutenzione di apparecchi di videoripresa collocati presso lo stesso Centro;

- prestando in modo sistematico e continuativo attività di ausilio in favore di AIELLO Michele, attraverso contatti personali e diretti con funzionari della pubblica amministrazione ed esponenti politici, nonché attraverso l'accesso a dati investigativi coperti da segreto di ufficio, al fine di favorire la realizzazione di interessi dell' AIELLO e del suo gruppo nel settore della sanità convenzionata.
- con l'aggravante di cui al comma IV dello stesso articolo per avere concorso ad una associazione armata, avendo i componenti della medesima la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- con l'aggravante di cui al comma VI dello stesso articolo trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti; in Palermo, Bagheria ed altre località nazionali fino al 4 novembre 2003;

AIELLO Michele. CARCIONE Aldo. RIOLO Giorgio. BUTTITTA Giuseppa Antonella in concorso con CIURO Giuseppe definito giudicato separatamente:

D) per il delitto di cui agli artt. 48, 81 cpv, 110, 615 ter, cod. pen., per essersi, in concorso tra loro, l'AIELLO ed il CARCIONE quali committenti dell'atto, abusivamente introdotti - in molteplici occasioni, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di ottenere informazioni sulle indagini in corso nei confronti di AIELLO Michele, degli amministratori delle società a lui facenti capo e dello stesso CIURO - all'interno del sistema informatico di questa Procura della Repubblica, ed in particolare accedendo ai registri informatici di iscrizione degli indagati e di annotazione delle notizie di reato, protetto da misure di sicurezza; realizzando la condotta anche con richieste false di accesso ai dati del sistema informatico rivolte a personale di segreteria della Procura della Repubblica, in tal modo indotto in errore nell'effettuare l'accesso illecito;

riguardando i fatti un sistema informatico di interesse relativo alla sicurezza pubblica e comunque di interesse pubblico;

- agendo, il CIURO e la BUTTITI A, nella qualità - rispettivamente - di sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Palermo e di ispettore componente la sezione di P.G. della Polizia Municipale, entrambi distaccati presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Palermo;

- con l'aggravante di cui all'art. 71. 203/91 per l'AIELLO, il CIURO ed il RIOLO, avendo commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra;

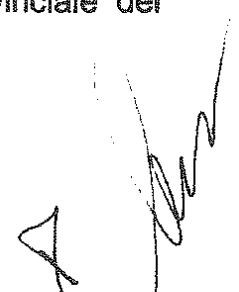
Accertato in Palermo, dal giugno 2003 al 4 novembre 2003.

AIELLO Michele. CARCIONE Aldo. RIOLO Giorgio in concorso con CIURO Giuseppe giudicato separatamente:

E) per il delitto di cui agli artt. 110, 326 co. 1, cod. pen. 7 ln. 203/1991, per avere, in concorso tra loro e con ignoti:

- L'AIELLO ed il CARCIONE, quali istigatori,
- il CIURO, nella qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Palermo e distaccato presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Palermo,
- il RIOLO, quale sottufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri e in servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo,
- il CIURO ed il RIOLO, con violazione dei doveri inerenti alla propria funzione, ed entrambi e l'AIELLO al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra,

rivelato notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, tra le quali quelle meglio specificate ai capi che precedono, sui procedimenti penali pendenti e sulle attività di indagine in corso dal dicembre 2002 al 4 novembre 2003 nei confronti dell'AIELLO, degli amministratori delle società a lui facenti capo e degli stessi CIURO e RIOLO da parte del R.O.N.O. del Comando Provinciale dei



Carabinieri di Palermo, del N.A.S. dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo;
in Palermo e Bagheria dal dicembre 2002 fino alla data del 4 novembre 2003;

BUTTITTA Giuseppa Antonella:

F) per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 326 1° comma, c.p. per avere - nella sua qualità di operatore di polizia giudiziaria distaccata presso la segreteria di un Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia - in concorso con CIURO Giuseppe, in più occasioni, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, rivelato ad AIELLO Michele notizie di Ufficio che dovevano rimanere segrete e concementi, in particolare, provvedimenti di iscrizione al Registro Generale Notizie di Reato.

In Palermo, nel corso del 2003.

AIELLO Michele e RIOLO Giorgio:

G) per il delitto di cui agli artt. 110, Sl cpv., 326 co. 1, cod. pen., 7 Ln. 203/1991, perché, in concorso tra loro e con altre persone ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il RIOLO, quale sottufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo, con violazione dei doveri inerenti alla propria funzione ed al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, rivelava all'AIELLO, che a tal fine lo istigava, notizie di Ufficio che dovevano rimanere segrete, tra le quali quelle indicate ai capi che precedono e più in particolare:

- le indagini svolte dal R.O.S. dell'Arma dei Carabinieri e finalizzate alla cattura dei latitanti PROVENZANO Bernardo e MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello specifico ad oggetto;
- 1) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l'abitazione di GUTTADAURO Filippo sita nel Comune di Castelvetro;

- 2) la collocazione da parte di personale del R.O.S. di microspie presso l'abitazione di EUCALIPTUS Nicolò ed all'interno dell'autovettura in uso ad EUCALIPTUS Salvatore;
- 3) la collocazione da parte di RIO LO Giorgio e di altro personale del R.O.S. di apparecchiature di videoripresa in diverse zone del territorio di Bagheria volte al controllo di soggetti sospettati di essere in contatto con PROVENZANO Bernardo, tra i quali parenti ed affini di EUCALIPITUS Nicolò (MORREALE Onofrio, PIPIA Liborio) e comunque con rapporti di frequentazione con lo stesso (tra cui TORNATO RE Roberto);
- 4) le attività investigative operate da parte di RIO LO Giorgio e di altro personale del R.O.S. sul territorio di Belmonte Mezzagno nei confronti di PASTOIA Francesco - condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., tra l'altro, in relazione a condotte di vicinanza con PROVENZANO Bernardo - e di altri esponenti mafiosi ad esso collegati;
- 5) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l'abitazione di GUTTADAURO Giuseppe sita in V. De Cosmi in Palermo, nonché le risultanze di tale attività di indagine dalle quali emergevano elementi a carico del GUTTADAURO e di MICELI Domenico;
- 6) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, finalizzate all'intercettazione dei colloqui periodici effettuati da GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;
- 7) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie a bordo dell'autovettura di MICELI Domenico;
- 8) le attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di LOMBARDO Giuseppe, all'epoca detenuto presso il C.D. T. di Pisa;
- 9) la collocazione di apparecchiature di videoripresa di fronte all'abitazione di MESI Paola, sita nel Comune di Bagheria;
- 10) l'esistenza di contatti di natura confidenziale tra personale appartenente al S.I.S.D.E. ed EUCALIPTUS Salvatore, finalizzati all'acquisizione di notizie utili alla cattura del latitante PROVENZANO Bernardo;



11) le indagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri ed aventi ad oggetto le attività delle società di AIELLO Michele nel settore della sanità;

12) il contenuto di biglietti redatti dal latitante PROVENZANO Bernardo, indirizzati e trasmessi a GIUFFRE' Antonino, quando questi era in stato di latitanza, rinvenuti e sequestrati nelle date del 16 aprile 2002 e 4 dicembre 2002;

13) le indagini condotte dal R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo sul conto di AIELLO Michele; nonché le intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dell'AIELLO e dei coindagati CIURO Giuseppe e SUOLO Giorgio;

in Palermo, Bagheria ed altre località nazionali, dal 1999 fino alla data del 4 novembre 2003

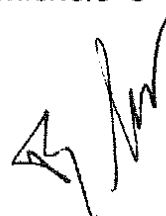
AIELLO Michele:

H) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 321, c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promesso e dato a RIOLO Giorgio, quale sottufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo, una retribuzione non dovuta e consistita nel valore di un'autovettura marca Crysler pari a circa 25 milioni di vecchie lire, acquistata dal RIOLO presso il concessionario Vidauto di Palermo e pagata dall'AIELLO; nonché nel valore dei lavori e dei materiali per la realizzazione di un 'abitazione sita in territorio del comune di Piana degli Albanesi di proprietà del RIOLO; il tutto a fronte del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli aventi ad oggetto la rivelazione di segreti meglio specificati ai capi che seguono e precedono;

In Palermo, Piana degli Albanesi, Bagheria e altrove dal 1999 al 4 novembre 2003.

Riolo Giorgio:

I) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv e 319 c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricevuto da AIELLO Michele e



nella qualità di sottufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo, una retribuzione non dovuta e consistita nel valore di un'autovettura marca Crysler pari a circa 25 milioni di vecchie lire acquistata dal RIOLO presso il concessionario Vidauto di Palermo e pagata dall'AIELLO; nonché nel valore dei lavori e dei materiali per la realizzazione di un abitazione sita in territorio del Comune di Piana degli Albanesi di proprietà del RIOLO; il tutto a fronte del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli aventi ad oggetto la rivelazione di segreti meglio specificati ai capi che seguono e precedono;

In Palermo, Piana degli Albanesi, Bagheria, e altrove dal 1999 al 4 novembre 2003).

ROTONDO ROBERTO:

M) per il delitto di cui agli artt. 110 e 378 c.p., per avere, in concorso con CUFFARO Salvatore, aiutato AIELLO Michele, che sapeva sottoposto ad indagini per più ipotesi delittuose, ad eludere le investigazioni, informandolo, su richiesta di CUFFARO Salvatore, di notizie riservate ricevute dallo stesso CUFFARO e relative all'esistenza di una telefonata intercettata, intercorsa tra CIURO Giuseppe e l'AIELLO, nonché dell'esistenza di indagini nei confronti dello stesso AIELLO, di CIURO Giuseppe e di RIOLO Giorgio;

In Palermo, il 20 ottobre 2003.

CUFFARO Salvatore:

N) Per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 326 c.p. per avere - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - in concorso con altri soggetti ignoti e con BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in aspettativa perché eletto deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, rivelato ad AIELLO Michele, anche con l'intermediazione di ROTONDO Roberto, notizie che dovevano restare segrete perché concernenti i procedimenti e le attività di investigazione in corso nei confronti dello stesso Aiello, di Ciuro Giuseppe e RIOLO Giorgio;



in Palermo e Bagheria, il 20 ed il 31 ottobre 2003.

RELATIVO AL PROC. PEN. N. 746/06 R. G. T. RIUNITO IN DATA 2/05/2006

CUFFARO Salvatore:

O) per il delitto di cui agli artt. 110 e 378, commi 1 e 2, c.p., per avere - in concorso con altri soggetti ignoti, con ROTONDO Roberto e con BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in aspettativa perché eletto deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana - aiutato, con le modalità di cui al capo che precede, AIELLO Michele, CIURO Giuseppe e RIOLO Giorgio, sottoposti ad indagine, il primo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e gli altri per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., ad eludere le investigazioni che li riguardavano;

In Palermo ed altrove, fino al mese di ottobre del 2003.

CUFFARO SALVATORE:

P) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 326, c.p. e 7 l. n. 203/1991, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti ignoti e con BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in aspettativa perché eletto deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, rivelato a MICELI Domenico, ARAGONA Salvatore e GUTTADAURO Giuseppe notizie che dovevano restare segrete perché concernenti i procedimenti penali e le attività di investigazione in corso nei confronti, tra gli altri, degli stessi MICELI e GUTTADAURO, commettendo il fatto al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra;

In Palermo ed altrove, nella primavera - estate del 2001.

RELATIVO AL PROC. PEN. N. 746/06 R. G. T. RIUNITO IN DATA 02/05/2006

CUFFARO SALVATORE:

Q) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 378 c.p. e 7 commi 1 e 2, c.p. e 7 L. n° 203/1991, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti ignoti e con BORZACCHELLI Antonio,

maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in aspettativa perché eletto deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, aiutato, con le modalità di cui al capo che precede, MICELI Domenico, ARAGONA Salvatore e GUTTADAURO Giuseppe, sottoposti ad indagine, il primo per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., il secondo ed il terzo per il delitto di cui all' art. 416 bis c.p., ad eludere le investigazioni che li riguardavano, commettendo il fatto al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra;

In Palermo ed altrove, nella primavera - estate del 2001.

RIOLO GIORGIO:

R) per il delitto di cui all'art. 326 c.p., per avere nella sua qualità di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, appartenente/alla Sezione Anticrimine del R.O.S., rivelato a BORZACCHELLI Antonio/maresciallo in servizio presso il reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo dei Carabinieri, in aspettativa perché candidato alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana, notizie che dovevano restare segrete perché relative alle indagini in corso nei confronti di GUTTADAURO Giuseppe ed, in particolare, l'esistenza di attività di intercettazione dalla quale emergevano elementi pregiudizievoli anche per CUFFARO Salvatore e MICELI Domenico;

In Palermo, nel maggio - giugno 2001.

RIOLO GIORGIO:

S) per il delitto di cui agli artt. 326 c.p. e 7 L. 203/91, per avere rivelato - nella sua qualità di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri appartenente alla sezione Anticrimine del R.O.S. - a MICELI Domenico notizie destinate a rimanere segrete e relative ad attività di intercettazione effettuate nei confronti dello stesso MICELI, indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.; commettendo il fatto al fine di favorire l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra;

In Palermo, nella primavera - estate del 2002.

RIOLO GIORGIO:

T) per il delitto di cui all' art. 326 c.p., per avere rivelato - nella sua qualità di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri appartenente alla sezione Anticrimine del R.O.S. - a RALLO Giuseppe e ad ACCETTA Rosalia notizie destinate a rimanere segrete e relative ad attività di intercettazione effettuate nell'autovettura di MICELI Domenico, indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.;
In Palermo, nella primavera - estate 2002.

RIOLO GIORGIO, in concorso con RALLO GIUSEPPE e ACCETTA ROSALIA giudicati separatamente:

V) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 615 bis, co. 1,2,3, cod. pern., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il RALLO quale committente, l'ACCETTA ed il RIOLO quali materiali esecutori, il RIOLO agendo quale pubblico ufficiale, Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo, e con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed esercitando di fatto, e quindi abusivamente, la professione di investigatore privato, si procuravano indebitamente notizie attinenti la vita privata di LICARI Angela Romina, coniuge dello stesso RALLO, notizie che venivano abusivamente apprese attraverso la captazione di conversazioni tra presenti che avvenivano all'interno dell'abitazione della stessa LICARI, attraverso l'installazione clandestina di apparati atti all'uso.

In Palermo, nel corso del 2002.

VENEZIA GIACOMO:

A-I) per il delitto di cui agli artt. 378, 61 n. 9, c.p., per avere, con violazione dei doveri inerenti la sua funzione di Dirigente la Divisione Anticrimine della Questura di Palermo, aiutato AIELLO Michele, che sapeva sottoposto ad indagini per più ipotesi delittuose, ad eludere le investigazioni, omettendo di segnalare alla polizia giudiziaria o alla competente autorità giudiziaria l'impiego, da parte di

AIELLO Michele, proprio al fine di sottrarsi alle attività di intercettazione telefonica nei suoi confronti, di una rete di telefoni cellulari intestati a prestanome, il cui uso era riservato esclusivamente a lui stesso, a CIURO Giuseppe ed a pochissime altre persone di sua fiducia;
In Palermo, nell'estate e fino al 5 novembre 2003.

VENEZIA GIACOMO:

B-I) per il delitto di cui all' art. 479 c.p., per avere, nella qualità di Dirigente della Divisione Anticrimine presso la Questura Mi Palermo, redatto la nota Prot. 903129 Div. Ant. del 16.10.2003, trasmessa alla Questura di Palermo - Segreteria di Sicurezza, in evasione della richiesta del CESIS «di comunicare ogni possibile notizia>> su AIELLO Michele ai fini del rilascio del nulla osta di sicurezza, falsamente attestando, nella consapevolezza di indagini in corso a carico dello stesso AIELLO da parte della Procura della Repubblica di Palermo, l'assenza «di elementi ostativi per il rilascio » del predetto nulla osta.
Fatto commesso in Palermo, il 16 ottobre 2003.

AIELLO MICHELE, GIAMBRUNO MICHELE. OLIVERI DOMENICO E IANNI LORENZO;

C-I) per il delitto di cui all'art. 416, commi 1 e 2, c.p., per essersi associati tra loro e con ignoti al fine di commettere, con divisione di ruoli e di compiti, meglio specificati ai capi che seguono, più delitti contro il patrimonio mediante frode, tra cui quelli indicati ai tre capi che seguono; agendo l' AIELLO quale promotore dell'associazione;

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 1 luglio 1999 al 4 novembre 2003.

AIELLO MICHELE, GIAMBRUNO MICHELE. OLIVERI DOMENICO E IANNI LORENZO:

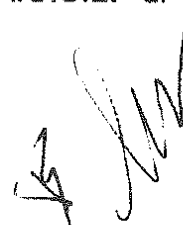
D-I per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 nr. 7, 640 p.p. e cpv. nr.1 cod. rf, perché, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo

disegno criminoso, l' AIELLO in qualità di gestore di fatto e di titolare della maggioranza delle quote della società Diagnostica per Immagini – Villa Santa Teresa s.r.l., l'OLIVERI in qualità di Responsabile della Radioterapia del Centro gestito dalla suddetta società, lo IANNI ed il GIAMBRUNO in qualità, rispettivamente, di Direttore e di Funzionario medico del Distretto Sanitario di Base di Bagheria, si procuravano in danno della A. U.S.L. 6 di Palermo:

A) un ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in regime di assistenza indiretta, di ingenti somme non dovute perché erogate a titolo di "rimborso" di prestazioni di radioterapia "conformazionale " anche quando le prestazioni avevano in realtà ad oggetto radioterapie "tradizionali" – nel senso che tutte le prestazioni venivano fatte pagare ai costi delle terapie conformazionali anche quelle, nella misura del 40% circa, che riguardavano tumori trattati con terapie tradizionali - traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A.U.S.L. n.6 con raggiri costituiti dal formare e presentare documentazione utile ai fini del rimborso dalla quale risultava falsamente che tutte le prestazioni erogate avevano per oggetto la terapia conformazionale, nonché con gli ulteriori raggiri sottospecificati;

B) un ulteriore ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in regime di assistenza indiretta, di ingenti somme a titolo di rimborso di prestazioni di radioterapia, somme in realtà non dovute perché lo stesso "ciclo" terapeutico veniva pagato più volte in quanto ogni fattura aveva ad oggetto non un "ciclo " terapeutico completo ma in realtà una frazione di esso "ciclo ", (con il risultato finale che ogni singola fattura faceva apparire completata la terapia ad un costo di gran lunga inferiore a quello effettivamente percepito: a titolo esemplificativo, per il tumore alla mammelle risulta l'emissione di fattura per ogni frazione di terapia per lire 18 milioni a fronte di un effettivo esborso per l'intero ciclo di terapia di lire 90 milioni (€uro 46.480); traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A. U.S.L. n.6, con raggiri sottospecificati;

C) un ingiusto profitto consistente nella ripetizione⁴ dei pagamenti "sine titolo" da parte dell'A.U.S.L. n.6 di somme già in effetti rimborsate dalle A.U.S.L. di



appartenenza dei pazienti (non residenti nel territorio amministrativo dalla predetta A.U.S.L. n.6), traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A. U.S.L. n.6 con gli artifici e raggiri sottospecificati.

Con la precisazione che gli artifici e raggiri consistevano, fra l'altro:

- nell'uso di documentazione contenente affermazioni non rispondenti al vero (soprattutto con riferimento al "domicilio sanitario ";
- nell'uso di documentazione non corrispondente a quella prescritta (specie per l'uso di fotocopie invece che di originali, come invece previsto - ovviamente - dalla normativa vigente;
- nella redazione da parte del Distretto Sanitario di Base di Bagheria delle proposte di deliberazione di liquidazione che dovevano poi essere adottate dalla A.S.L. 6 con modalità tali da eludere i controlli da parte della Direzione Generale dell'Azienda.

Con l'aggravante di avere cagionate all'A.U.S.L. 6 di Palermo un complessivo danno patrimoniale di rilevante gravità (nell'ordine di alcune decine di miliardi di vecchie lire).

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 1 luglio 1999 al novembre 2003 (o comunque alla data di emissione dei relativi mandati di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione).

E-I) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7, 640 p.p. e cpv. n. 1 cod. pen., perché, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, l'AIELLO in qualità di gestore di fatto e di titolare della maggioranza delle quote della società A.T.M. - Alte Tecnologie Medicali s.r.l, l'OLIVERI in qualità di Responsabile della Radioterapia del Centro gestito dalla suddetta società, lo IANNI ed il GIAMBRUNO in qualità, rispettivamente, di Direttore e di Funzionario medico del Distretto Sanitario di Base di Bagheria, si procuravano in danno della A.U.S.L. 6 di Palermo;

A) ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in regime di assistenza indiretta, di ingenti somme non dovute perché erogate a titolo di "rimborso" di prestazioni di radioterapia "conformazionale " anche quando le

prestazioni avevano in realtà ad oggetto radioterapie "tradizionali" - nel senso che tutte le prestazioni venivano fatte pagare ai costi delle terapie conformazionali anche quelle, nella misura del 40% circa, che riguardavano tumori trattati con terapie tradizionali - traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A.U.S.L. n.6 con raggiri costituiti dal formare e presentare documentazione utile ai fini del rimborso dalla quale risultava falsamente che tutte le prestazioni erogate avevano per oggetto la terapia conformazionale, nonché con gli ulteriori raggiri sottospecificati;

B) un ulteriore ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in regime di assistenza indiretta, di ingenti somme a titolo di rimborso di prestazioni di radioterapia, somme in realtà non dovute perché lo stesso "ciclo" terapeutico veniva pagato più volte in quanto ogni fattura aveva ad oggetto non un "ciclo" terapeutico completo ma in realtà una frazione di esso "ciclo" (con il risultato finale che ogni singola fattura faceva apparire completata la terapia ad un costo di gran lunga inferiore a quello effettivamente percepito: a titolo esemplificativo, per il tumore alla mammella risulta l'emissione di fattura per ogni frazione di terapia per lire 18 milioni a fronte di un effettivo esborso per l'intero ciclo di terapia di lire 90 milioni (euro 46.480)); traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A. U.S.L. n.6; con i raggiri sottospecificati;

C) un ingiusto profitto consistente nella ripetizione dei pagamenti "sine titolo" da parte dell'A.U.S.L. n.6 di somme già in effetti rimborsate dalla A.U.S.L. di appartenenza dei pazienti (non residenti nel territorio amministrativo dalla predetta A.U.S.L. n.6), traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A.U.S.L. n.6 con gli artifici e raggiri sottospecificati.

Con la precisazione che gli artifici e raggiri consistevano, fra l'altro:

- nell'uso di documentazione contenente affermazioni non rispondenti al vero (soprattutto con riferimento al "domicilio sanitario");
- nell'uso di documentazione non corrispondente a quella prescritta (specie per l'uso di fotocopie invece che di originali, come invece previsto - ovviamente - dalla normativa vigente;



- nella redazione da parte del Distretto Sanitario di Base di Bagheria delle persone di deliberazione di liquidazione che dovevano poi essere adottate dalla A.S.L.6 con modalità tali da eludere i controlli da parte della Direzione Generale dell'Azienda.

Con l'aggravante di avere cagionate all'A.U.S.L.6 di Palermo un complessivo danno patrimoniale di rilevante gravità (nell'ordine di alcune decine di miliardi di vecchie lire).

Fatti commessi in Palermo e Bagheria dall'inizio del 2001 al novembre 2003 (t comunque alla data di emissione dei relativi mandati di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione).

AIELLO MICHELE. GIAMBRUNO MICHELE E IANNÌ LORENZO:

F-I) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7, 640p.p. e cpv. n. 1 cod. pen., perché, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, l'AIELLO in qualità di gestore di fatto e di titolare della maggioranza delle quote della società A.T.M. - Alte Tecnologie Medicali s.r.l., lo IANNI ed il GIAMBRUNO in qualità, rispettivamente, di Direttore e di Funzionario medico del Distretto Sanitario di Base di Bagheria, si procuravano in danno della A.U.S.L. 6 di Palermo, i cui organi amministrativi e tecnici traevano in inganno con artifici e raggiri, un ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in regime di assistenza indiretta, di ingenti somme a titolo di "rimborso" di prestazioni di radioterapia, somme in realtà non dovute ai sensi della Legge Regionale 88/1980, art. 2, dato che nello stesso comune era attivo ed operante in regime di pre-accreditamento altro centro di radioterapia di un'altra società facente capo allo stesso AIELLO e da lui gestita (Diagnostica per Immagini - Villa Santa Teresa s.r.l.).

Con la precisazione che gli artifici e raggiri consistevano, fra l'altro:

- nell'uso di documentazione non corrispondente a quella prescritta (specie per l'uso di fotocopie invece che di originali):



- nell'uso di documentazione contenente affermazioni non rispondenti al vero (soprattutto con riferimento al "domicilio sanitario);
- nell'uso di documentazione redatta volutamente in modo tale da non fare risultare che l'oggetto della singola richiesta di pagamento e della corrispondente fattura non era un intero "ciclo", ma solo una parte di esso;
- nella redazione da parte del Distretto Sanitario di Base di Bagheria delle proposte di deliberazione di liquidazione che dovevano poi essere adottate dalla A.S.L.6 con modalità tali da eludere i controlli da parte della Direzione Generale dell 'Azienda.

Con l'aggravante di avere cagionato all 'A. U.S. L. 6 di Palermo un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 9 febbraio 2002 (data del preaccreditamento della Diagnostica per Immagini s.r.l.) in poi, accertato il 12 novembre 2003

DI- EI- FI MODIFICATI IN DATA 03/04/2007

AIELLO MICHELE:

G-I) per il delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., per avere promesso e dato a GIAMBRUNO Michele, nella qualità di Funzionario medico del Distretto Sanitario di Base di Bagheria, una retribuzione non dovuta e consistita:

- nel valore dei lavori di rifacimento e ristrutturazione di un 'abitazione sita nel territorio del Comune di Altavilla Milicia per un valore pari a circa 20 milioni di vecchie lire;

il tutto a fronte del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli descritti ai capi F-I), G-I), H-I);

In Altavilla Milicia, tra il 1999 ed il 2000.

GIAMBRUNO Michele:

H-I) per il delitto di cui all' art. 319 c.p., per avere ricevuto - nella qualità di Funzionario medico del Distretto Sanitario di Base di Bagheria - da AIELLO Michele, una retribuzione non dovuta e consistita:



- nel valore dei lavori di rifacimento e ristrutturazione di un abitazione sita nel territorio del Comune di Altavilla Milizia per un valore pari a circa 20 milioni di vecchie lire;

il tutto a fronte del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli descritti ai capi F-I), G-I), H-I); In Altavilla Milizia, tra il 1999 ed il 2000.

AIELLO Michele:

I-I) per il delitto di cui agli artt. 318 e 321 c.p., per avere promesso e dato a PRESTIGIACOMO Salvatore, nella sua qualità di pubblico ufficiale poiché dipendente della A.S.L. n. 6 con la qualifica di collaboratore amministrativo, somme di denaro per un importo complessivo pari a circa 15 milioni di vecchie lire; a fronte di atti del proprio ufficio, consistenti nell'accelerare ed orientare positivamente le pratiche di rimborso delle prestazioni sanitarie che le società del gruppo di AIELLO Michele fornivano ed in relazione alle quali richiedevano il rimborso alla A.S.L. n. 6;

In Palermo e Bagheria, in data antecedente al 1° ottobre del 2003. -

PRESTIGIACOMO salvatore:

L-I) per il delitto di cui all'art. 318 c.p., per avere ricevuto da AIELLO Michele - il PRESTIGIACOMO nella qualità di pubblico ufficiale poiché dipendente della A.S.L. n. 6 con la qualifica di collaboratore amministrativo - somme di denaro per un importo complessivo pari a circa 15 milioni di vecchie lire; a fronte di atti del proprio ufficio, consistenti nell'accelerare ed orientare positivamente le pratiche di rimborso delle prestazioni sanitarie che le società del gruppo di AIELLO Michele fornivano ed in relazione alle quali richiedevano il rimborso alla A.S.L. n. 6;

In Palermo e Bagheria, in data antecedente all'ottobre del 2003.



AIELLO Michele:

M-I) per il delitto di cui agli artt. 318 e 321 c.p., per avere promesso e dato a LA BARBERA Adriana, responsabile dell'ufficio .liquidazione assistenza indiretta presso la A.S.L. n. 6 di Palermo, una retribuzione non dovuta complessivamente pari a 250 milioni delle vecchie Lire, parte in contanti e parte in assegni intestati a favore di CALACIURA Angelo - titolare dell'omonima impresa individuale e coniuge della LA BARBERA il tutto a fronte dell'adozione di atti del suo ufficio; in particolare, consistendo i medesimi;

1) nell'adozione delle proposte di mandato per il pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di assistenza indiretta dalla Casa di Cura "Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia" S.R.L., di cui l'AIELLO era gestore di fatto e titolare della maggioranza delle quote, previa verifica della regolarità amministrativa delle relative istanze di rimborso;

2) nell'individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6 e la Casa di Cura " Villa Santa Teresa " per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo agosto-dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertanto, avrebbero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipulato in data 04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura;

3) nell'individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6 e la Casa di Cura "A.T.M. ", di cui l'AIELLO era gestore di fatto e titolare della maggioranza delle quote, per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo agosto-dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertanto avrebbero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipulato in data 04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura.

Fatti commessi in Palermo, dal 1997 al 2002.

LA BARBERA ADRIANA e CALACIURA ANGELO:



N-I) per il delitto di cui agli artt. 110 e 318 c.p., per avere, in concorso tra loro, la LA BARBERA n.q. di responsabile dell'ufficio liquidazione assistenza indiretta presso la A.S.L. n. 6 di Palermo, accettato per sé la promessa di una retribuzione non dovuta da parte di AIELLO Michele e da questi, in adempimento di quanto pattuito, ricevuto somme, complessivamente pari a 250 milioni delle vecchie Lire, parte in contanti e parte in assegni intestati a favore di CALACIURA Angelo - titolare dell'omonima impresa individuale e coniuge dell'indagata - il tutto a fronte dell'adozione di atti del suo ufficio; in particolare, consistendo i medesimi:

1) nell'adozione delle proposte di mandato per il pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di assistenza indiretta dalla Casa di Cura "Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia" S.R.L., di cui l'AIELLO era gestore di fatto e titolare della maggioranza delle quote, previa verifica della regolarità amministrativa delle relative istanze di rimborso;

2) nell'individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6 e la Casa di Cura " Villa Santa Teresa " per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo agosto-dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertanto, avrebbero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipulato in data 04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura;

3) nell'individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6 e la Casa di Cura "A.T.M. ", di cui l'AIELLO era gestore di fatto e titolare della maggioranza delle quote, per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo agosto-dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertanto, avrebbero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipulato in data 04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura.

Fatti commessi in Palermo dal 1997 al 2002.

Società diagnostica per Immagini Villa S. Teresa s.r.l.:



O-1) in relazione all'art. 5 comma 1 e art. 24, commi 1 e 2, d. legsl. n. 231 del 2001; per essere l'ente responsabile per il delitto di cui al capo D-I) (ex art. 640 co.1 e cpv. n.1. c.p.) commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da AIELLO Michele nella qualità di soggetto che esercitava anche di fatto la gestione ed il controllo di tale società;

avendo la società conseguito, a seguito della commissione del delitto, un profitto di

rilevante gravità con pari danno per l'ente pubblico A.S.L. n. 6;

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 1 luglio 1999 al novembre 2003.

Società A.T.M. Alte Tecnologie medicali s.r.l.:

P-I) in relazione all'art. 5 comma 1 e art. 24, commi 1 e 2, d. legsl. n.231 del 2001; per essere l'ente responsabile per i delitti di cui ai capi E-I e F-I) (ex art. 640 co. 1 e cpv. n. 1. c.p.) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da AIELLO Michele nella qualità di soggetto che esercitava anche di fatto la gestione ed il controllo di tale società; avendo la società conseguito, a seguito della commissione dei delitti, un profitto di rilevante gravità con pari danno per l'ente pubblico A.S.L. n.6;

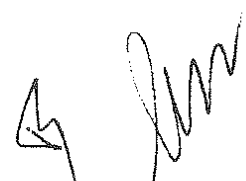
Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dall'inizio del 2001.

3. LA DECISIONE DI PRIMO GRADO

All'esito del dibattimento di I grado, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18/01/2008, così statuiva:

dichiarava

Aiello Michele colpevole dei reati di cui ai capi A), D), E), G), escluse le condotte di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 12, H), DI) ed EI), escluse le condotte descritte nei rispettivi punti a), G), riqualificato ai sensi dell'art. 318 c.p., II) ed MI), unificati sotto il vincolo della continuazione; Riolo. Giorgio colpevole dei reati di cui agli articoli 81 cpv., 361 co.2 e 378 co.2 c.p., così riqualificata l'originaria



contestazione di cui al capo C) della rubrica con l'esclusione delle condotte relative alla collocazione di microspie presso le case circondariali di Ascoli Piceno e di Pisa nonché al contenuto dei biglietti di Provenzano;
ed inoltre colpevole dei reati di cui ai capi D), E) e G) con l'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/91 nonché, per il solo capo G), anche delle condotte di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 12);
ed ancora colpevole dei reati ascrittigli ai capi I), R), S), esclusa la circostanza aggravante dell'art. 7 L. 203/91, T) e V), unificati tutti i predetti reati sotto il vincolo della continuazione;

Cuffaro Salvatore colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, escluse per i capi di imputazione P) e Q) la continuazione interna e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/91;

Ianni Lorenzo colpevole dei reati ascrittigli ai capi DI) ed E1), escluse le condotte descritte nei rispettivi punti a), unificati sotto il vincolo della continuazione;

Carcione Aldo colpevole dei reati ascrittigli, unificati per continuazione;

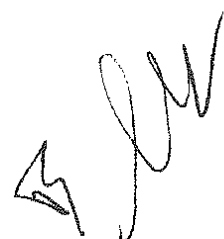
Venezia Giacomo colpevole dei reati allo stesso contestati, unificati per continuazione;

La Barbera Adriana e Calaciura Angelo colpevoli del reato loro in concorso ascritto;

Rotondo Roberto colpevole del reato ascrittogli;

Giambruno Michele colpevole del reato di cui all'art. 318 c.p., così riqualificata l'originaria contestazione di cui al capo HI);

Prestigiacomo Salvatore colpevole del reato a lui ascritto; **Buttitta Giuseppa Antonella** colpevole del reato a lei ascritto al capo D);



Società Diagnostica per Immagini Villa S. Teresa s.r.l. ed A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l. responsabili per i reati loro rispettivamente ascritti;

e, concesse ai soli imputati Rotondo e Buttitta le circostanze attenuanti generiche, ritenute, per la Buttitta, equivalenti alle contestate aggravanti,

condannava

Aiello Michele alla pena di anni quattordici di reclusione; **Riolo Giorgio** alla pena di anni sette di reclusione; **Cuffaro Salvatore** alla pena di anni cinque di reclusione;

Ianni Lorenzo alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro millecinquecento/00 di multa;

Carcione Aldo alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione;

Venezia Giacomo alla pena di anni tre di reclusione;

La Barbera Adriana e Calaciura Angelo alla pena di anni due di reclusione ciascuno;

Rotondo Roberto alla pena di anno uno di reclusione; **Prestigiacomio Salvatore** e **Giambruno Michele** alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno;

Buttitta Giuseppa Antonella alla pena di mesi sei di reclusione;

Società Diagnostica per Immagini Villa S. Teresa s.r.l. ed A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l., concesse ad entrambe la circostanza attenuante di cui all'art. 12 co.2 D. L.vo 231/2001, alle pene rispettivamente di euro seicentomila/00 ed euro quattrocentomila/00.

condannava

tutti i predetti colpevoli, in solido, al pagamento delle spese processuali, e l'**Aiello, il Riolo, il Carcione, lo Ianni ed il Giambruno**, singolarmente, a quelle

relative al proprio mantenimento in carcere durante la rispettiva custodia cautelare.

Visti gli articoli 28, 29, 31 e 32 c.p.;

dichiarava

Aiello Michele, Riolo Giorgio e Cuffaro Salvatore interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;
Ianni Lorenzo, Carcione Aldo e Venezia Giacomo interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 228, 230 e 417 c.p.;

applicava

ad **Aiello Michele**, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni;

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.;

condannava

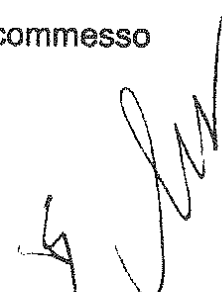
Aiello Michele al risarcimento, in favore della parte civile costituita Comune di Bagheria, in persona del legale

assolveva

Aiello Michele dai reati di cui ai capi limitatamente alle condotte di cui ai numeri D1) ed E1), limitatamente alle condotte descritte nei rispettivi punti a), perché il fatto non sussiste; **Riolo Giorgio** dall'imputazione di cui al capo C) come sopra riqualficata, limitatamente alle condotte relative alla collocazione di microspie presso le case circondariali di Ascoli Piceno e di Pisa nonché al contenuto dei biglietti di Provenzano perché il fatto non sussiste;

ed inoltre dal reato allo stesso contestato al capo G V, limitatamente alle condotte di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 12) perché il fatto non sussiste;

Buttitta Giuseppa Antonella dal reato di cui al capo F) per non aver commesso il fatto;



Giambruno Michele dai reati di cui ai capi C 1) ed F1) perché il fatto non sussiste, nonché dai capi ed E1) per non aver commesso il fatto;

Oliveri Domenico dai reati di cui al capo C1) perché il fatto non sussiste, nonché dai capi D1) ed E1) per non aver commesso il fatto;

Ianni Lorenzo dal reato di cui ai capi C1) ed F1) perché il fatto non sussiste nonché dai reati di cui ai capi D1) ed E1), limitatamente alle condotte descritte nei rispettivi punti a),i perché il fatto non sussiste;

disponeva

la trasmissione all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede di copia degli atti relativi, per le eventuali determinazioni di sua competenza, in ordine all'esercizio dell'azione penale nei confronti di Venezia Giacomo e di Rotondo Roberto

4. LA DECISIONE DI SECONDO GRADO

La sentenza veniva impugnata sia dagli imputati che dal P.M., e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23 gennaio 2010, così provvedeva:

In parziale riforma della sentenza resa il 18.01.2008 dal Tribunale di Palermo ed appellata dagli imputati AIELLO Michele, RIOLO Giorgio, CARCIONE Aldo, BUTTITTA Giuseppa Antonella, ROTONDO Roberto, CUFFARO Salvatore, VENEZIA Giacomo, GIAMBRUNO Michele, IANNI Lorenzo, PRESTIGIACOMO Salvatore, LA BARBERA Adriana, CALACIURA Angelo, dalle società Diagnostica per Immagini VILLA S.TERESA s.r.l. e ATM Alte Tecnologie Medicali s.r.l., in persona del loro legale rappresentante, appellata inoltre dal Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati AIELLO Michele, RIOLO Giorgio e CUFFARO Salvatore;

- dichiarava non doversi procedere nei confronti di **LA BARBERA Adriana** in ordine al reato ascrittale (capo N1) perché estinto per morte dell'imputata e revoca nei suoi confronti le statuizioni civili;

- dichiarava non doversi procedere nei confronti di **RIOLO Giorgio, AIELLO Michele e GIAMBRUNO Michele** in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai

capi R, GÌ, HÌ^ perché estinti per prescrizione, e revoca le statuizioni civili dell'impugnata sentenza nei confronti del GIAMBRUNO;

- qualificava il fatto ascritto a **RIOLO Giorgio** al capo C), così come originariamente contestato, come concorso nel reato di associazione mafiosa p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p., con le aggravanti di cui al quarto e sesto comma del medesimo articolo;

- riteneva, nei confronti di **CUFFARO Salvatore**, in relazione ai reati di cui ai capi P e Q la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, così come originariamente contestata;

- per l'effetto rideterminava la pena nei confronti di **RIOLO Giorgio**, previo riconoscimento della diminuzione prevista per il rito abbreviato, in anni otto di reclusione;

- elevava la pena inflitta a **CUFFARO Salvatore** ad anni sette di reclusione;

- elevava inoltre la pena inflitta ad **AIELLO Michele** ad anni quindici e mesi sei di reclusione;

- confermava nel resto l'impugnata sentenza;

- condannava **CARCIONE Aldo**, **BUTTITTA Giuseppa Antonella**, **ROTONDO Roberto**, **CUFFARO Salvatore**, **VENEZIA Giacomo**, **IANNÌ Lorenzo**, **PRESTIGIACOMO Salvatore**, **CALACIURA Angelo**, la società Diagnostica per Immagini **VILLA S. TERESA s.r.l.** e la società **ATM Alte Tecnologie Medicali s.r.l.** in persona del loro legale rappresentante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

- condannava **AIELLO Michele** alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile **COMUNE DI BAGHERIA** in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 16.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, ed inoltre lo stesso **AIELLO Michele**, **IANNÌ Lorenzo**, **PRESTIGIACOMO Salvatore** e **CALACIURA Angelo** alla rifusione delle spese sostenute nel medesimo grado di giudizio dalla parte civile **AZIENDA SANITARIA**



PROVINCIALE - A.S.P. di Palermo (già Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo), che liquida in complessivi euro 28.000,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

5. I MOTIVI DI RICORSO

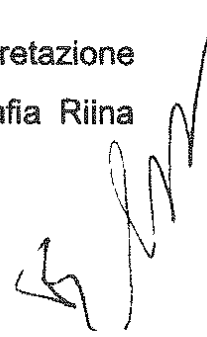
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi:

5.1 RICORSO AIELLO MICHELE

Il difensore del prevenuto, **Aiello Michele** – condannato alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione – innanzitutto deduce la violazione dell'art. 416 bis c.p.p., la mancanza e illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza sia della condotta che dell'elemento soggettivo del reato di partecipazione all'associazione mafiosa, nonché la inosservanza dell'art. 54 c.p..

Rileva, in proposito, che avere pagato per "la messa a posto" relativa alla costruzione di 289 strade interpoderali la somma fissa di lire 7.000.000 per ciascun appalto senza avere ricevuto alcuna contropartita dalla associazione mafiosa non costituisce collusione con la struttura criminosa, in quanto, come confermato dal collaboratore Giuffrè che riceveva ordini direttamente da Bernardo Provenzano, anche tutte le imprese dovevano pagare la somma pari al 2% dell'importo dei lavori, indipendentemente dalla riferibilità dell'impresa a qualche famiglia locale, pena l'intervento violento della associazione con danneggiamenti ed attentati. Il ricorrente deduce che nella fattispecie deve quindi trovare applicazione il disposto di cui all'art. 54 cod. pen. in quanto la protezione ricevuta fu esclusivamente fittizia essendo in Sicilia operante una unica pericolosa struttura mafiosa dalla quale non è possibile assumere le distanze e rifiutare protezione.

In ordine allo stesso reato deduce travisamento di fatto per l'interpretazione data dalla Corte di Palermo alle segnalazioni effettuate dai capi mafia Riina



Salvatore e Provenzano Bernardo a mezzo dei c.d. "pizzini" che sono stati ritenuti espressione di *"un rapporto privilegiato di cui godeva il ricorrente in virtù del ritenuto patto di protezione"*. Deduce cioè che la *"centralizzazione dei versamenti non costituisce espressione di privilegio di cui godeva l'Aiello, bensì la normale prassi tenuta dall'organizzazione per un imprenditore operante nel territorio di Bagheria, di competenza della famiglia del Provenzano"*.

Deduce ancora l'illogicità della valutazione operata dalla Corte di Appello della volontarietà della corresponsione della somma di lire 20.000.000 a Eucaliptus Nicolò nell'anno 2003, dazione che invece deve essere considerata frutto di estorsione da parte di un autorevole esponente mafioso, come risulta dalla intercettazione telefonica del 20.1.03. Rappresenta l'illogicità della valutazione dei rapporti con Lo Iacono Pietro intesi come finalizzati ad acquisire rapporti con elementi vincenti della mafia di Bagheria e la **contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore Greco Giacomo sui rapporti epistolari tra Aiello e Provenzano.**

Deduce poi difetto di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 326 cod. pen., non essendo sussistenti condotte induttive nei confronti del Riolo, non avendo interesse ad acquisire dati, negando anche la spontaneità delle dichiarazioni intercettate in carcere a Eucaliptus Salvatore in cui costui affermava di avere saputo da Aiello del posizionamento della microspia nella sua auto, avendo il detenuto interesse a confermare quel dato.

Propone analoghe doglianze per il delitto di cui all'art. 315 ter cod. pen. relativamente alla predisposizione della c.d. rete riservata che risulta stata posta in essere su istigazione del Ciuro, non consentendo i dati acquisiti attribuire all'Aiello analoga posizione, non avendo assunto al riguardo alcuna iniziativa anche per quanto riguarda le ricerche per conoscere l'inizio di procedimenti per le vicende sanitarie.

Deduce ancora manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per le truffe sanitarie esponendo la non compiutezza degli accertamenti istruttori, la carenza normativa regionale per la

determinazione delle tariffe da applicare, rilevando che le modalità delle richieste di rimborso non potevano trarre in inganno i funzionari della ASL n. 6. Rappresenta la liceità dell'elezione del domicilio sanitario da parte delle persone sottoposte alla terapia oncologica ed espone che nei ruoli banca era indicato che gli atti originali erano presso il Distretto n. 4 di Bagheria. Nega quindi la sussistenza dei raggiri, essendo consentito sul piano formale lo spezzettamento delle fatture, avendo la corte territoriale ignorato le risultanze della consulenza di parte in ordine alla determinazione dei costi, al riguardo deducendo che i bunker ove erano alloggiati gli acceleratori lineari erano presenti nelle strutture dal 1996 e dal 1999. Insiste nel dedurre la ritualità della procedura relativa alle liquidazioni delle fatture.

Con il primo dei motivi nuovi, depositati in data 4.1.11, l'altro difensore dell'Aiello insiste nell'escludere che tra l'organizzazione mafiosa e l'imprenditore *"si fosse verificato un patto di protezione con reciproche e corrispettive prestazioni e controprestazioni"* rilevando che, comunque, le imprese dell'Aiello furono oggetto di attività minatoria. Deduce, poi, l'efficienza motivazionale della decisione *"nella parte in cui omette di considerare quali siano le concrete situazioni fattuali attraverso le quali sia lecito desumere, senza alcun automatismo probatorio, che l'Aiello in un certo periodo storico, per convenienza o per altri motivi, abbia accettato di fare parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, impegnandosi a mettersi a disposizione della stessa per l'adempimento dei ruoli che gli venivano di volta in volta o in generale assegnati"*. Deduce, ancora, l'arbitrarietà della conclusione cui sono giunti i giudici di merito, in violazione di ogni regola probatoria, con riferimento alle notizie che Aiello acquisì da Riolo, Ciurlo o altri, notizie arbitrariamente ritenute essere state comunicate da Aiello ai mafiosi interessati.

Con il secondo dei motivi nuovi, il difensore deduce la violazione di legge per difetto dell'elemento soggettivo, che la Corte di Palermo ha solo implicitamente ritenuto sussistente senza specifiche argomentazioni, *"della consapevolezza e della volontà di fare parte di un sodalizio criminoso nonché*

della volontà di porre in essere quelle attività finalizzate alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione stessa".

Con il terzo dei motivi nuovi deduce non sussistere il delitto di accesso abusivo a sistema informatico non potendosi ritenere abusivo l'ingresso al sistema da parte di soggetto abilitato ad accedervi.

Con il quarto dei motivi nuovi deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13.5.91 erroneamente ritenuta quanto ai capi D ed E della imputazione in quanto l'istigazione al pubblico ufficiale era diretta ad ottenere notizie nell'esclusivo interesse proprio, mentre per il capo G "l'ottenimento delle notizie segrete corrispondeva alla precisa esigenza dell'Aiello di avere elementi utili per la sua posizione personale al fine di difendersi dagli ingiusti pericoli ai quali era o poteva essere sottoposto dalla struttura organizzativa del sodalizio". Evidenzia l'incoerenza della decisione che ha configurato l'aggravante solo nei confronti dell'istigatore e non anche nei riguardi del pubblico ufficiale.

Con il quinto dei motivi nuovi deduce difetto di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti generiche a persona incensurata, non essendovi sul punto motivazione del giudice di appello.

5.2 RICORSO RIOLO GIORGIO

Il difensore di Riolo Giorgio – imputato condannato alla pena di anni 8 di reclusione – deduce, con un primo motivo, **violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per violazione del principio del "ne bis in idem" con riferimento all'imputazione di cui al numero 7 del capo C della rubrica** – (condotta consistita nell'aver informato Miceli Domenico della collocazione di microspie nella autovettura di costui) – fatto in primo grado ritenuto non costituire agevolazione dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ex art. 416 bis, ma mero favoreggiamento personale, fatto in ordine al quale il P.M. non aveva proposto appello, con la conseguenza che la Corte di Palermo non era stata investita sul

punto di cognizione ed aveva, illegittimamente, qualificato nuovamente il fatto ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen..

Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa prospettando le stesse doglianze di cui al primo motivo di ricorso per il rilievo che l'omessa indicazione delle rivelazioni fatte al Miceli da parte del P.M. nell'atto di appello non ha consentito alla difesa di esporre le proprie contrarie ragioni davanti alla corte territoriale.

Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione del disposto di cui all'art. 521 c.p.p. rilevando che la affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è fondato anche su rivelazioni del Riolo al Borzacchelli Antonio, primo destinatario della notizia relativa alle microspie collocate presso l'abitazione di Gottadauro Giuseppe, episodio estraneo al capo di imputazione, come quello relativo ai mafiosi Eucaliptus.

Come quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte territoriale considerato le operazioni di bonifica da microspie eseguite in favore di Cuffaro Salvatore quale elemento di consapevolezza della portata e delle conseguenze delle azioni poste in essere in favore di personaggi legati ad ambienti mafiosi.

Con il quinto motivo di ricorso, deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione di responsabilità per il delitto associativo che afferma non essere sussistente in conseguenza di contraddizioni interne e travisamento dei dati processuali con specifico riferimento:

1. all'episodio Borzacchelli – Guttadauro che non può essere considerato per quanto già esposto nei precedenti motivi di ricorso e che comunque è episodio ininfluente perché mai il Riolo *“avrebbe potuto immaginare, né sospettare che il maresciallo Borzacchelli avrebbe potuto confidare ad altri la confidenza ricevuta in via del tutto confidenziale”*. Borzacchelli sfruttò la confidenza per le sue ambizioni politico elettorali , rivelando al suo referente politico, Cuffaro Salvatore, la notizia segreta, che *“per dinamiche interne al partito politico non imputabili al Riolo veniva veicolata in quella*

catena che aveva permesso il disvelamento della notizia al capo mafia". Il rapporto tra "il ricattato Aiello e il concussore Borzachelli rinforzava nel Riolo la convinzione dell'estraneità dell'Aiello ad ambienti malavitosi in quanto costui era "sottoposto ad estorsione anche da rappresentanti della famiglia di Bagheria". Deduce "l'inaffidabilità del ragionamento paralogico" che collega l'episodio Borzachelli Guttadauro con quello della rivelazione Eucaliptus di ben due anni dopo del gennaio – febbraio 2003;

2. all'episodio Mesi Paola del giugno 1999 (persona imparentata con favoreggiatori del latitante Messina Denaro in quanto sorella della convivente di costui) in cui non furono disvelate notizie segrete dal momento che le indagini della Polizia di Stato erano da tempo concluse e che *"l'esistenza delle attività investigative che avevano riguardato l'abitazione della Mesi era già conosciuta dalla predetta perché era stata comunicata all'Aiello da altri ufficiali di P.G (Di Carlo e Borzachelli)". Deduce che "la dotazione da parte dell'Aiello di un cellulare riservato anche alla Mesi, non era un fatto necessariamente noto al Riolo",* evidenziando anche per questa vicenda una traslazione temporale di eventi ricollegati fra loro anche se separati da quattro anni;
3. all'episodio Miceli Domenico verificatosi nel corso dell'anno 2002 ed illogicamente considerato come prestato a vantaggio di più persone appartenenti al sodalizio mafioso in quanto Riolo ebbe a informare il Miceli di avere messo le microspie nella autovettura di costui quando dette microspie non erano più operative mentre la notizia era già nota al Miceli per averla ricevuta dal dott. Rallo cui precedentemente lo stesso Riolo la aveva comunicata. Rappresenta l'illogicità della *"suggestiva tecnica argomentativa che ha legato l'episodio Miceli con la travisata vicenda Borzacchelli"* e nega che il Riolo sia stato a conoscenza dei vantaggi procurati alla organizzazione criminale per effetto delle confidenze rivolte all'Aiello che sapeva vittima di estorsioni da parte degli Eucaliptus.

Come sesto motivo deduce mancanza di motivazione con riferimento alle prove evidenziate nell'atto di appello rilevando che dal 1999 al 2003 l'Aiello era un soggetto incensurato non sottoposto ad indagini, come accertato dalla decisione di primo grado e che in detto periodo *"il Riolo non rivelò ad alcuno notizie sulle innumerevoli attività investigative poste in essere dal R.O.S. sul territorio di Bagheria"* avendo proficuamente partecipato a numerose positive indagini antimafia, mai confidate ad Aiello. Rileva che agli inizi dell'anno 2003 l'Aiello fu individuato come *"soggetto di interesse investigativo"* in quanto erano state registrate visite degli Eucaliptus presso la clinica dell'Aiello che non era indicato come possibile fiancheggiatore di *"Cosa Nostra"* e ricorda al riguardo altri specifici dati processuali di natura testimoniale, di risultanze di intercettazioni, ovvero di decisioni relative all'imputato Ciuro Giuseppe che in altro procedimento è stato riconosciuto colpevole per analoghi fatti di favoreggiamento con esclusione del delitto associativo.

Come settimo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il delitto di favoreggiamento per difetto di dolo in quanto il prevenuto fu consapevole di trasgredire al dovere del silenzio ma solo in favore di soggetto estraneo all'ambiente malavitoso.

Come ottavo motivo di ricorso deduce – con riferimento ai capi D) ed E) della imputazione (art. 48, 81 cpv. 110, 615 ter cod. pen.; 110, 326 c. 1 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91), delitti posti materialmente in essere dal maresciallo Ciuro Giuseppe, in ordine ai quali è stato riconosciuto il concorso morale del prevenuto – non avendo avuto né sollecitato notizie in materia di sanità presso fonti del N.A.S. e per quanto concerne la comunicazione della proroga delle intercettazioni essendo stata divulgata una notizia millantata e non veritiera circa la durata di detta proroga (15 giorni anziché 20).

In ordine al delitto di corruzione di cui al capo I deduce, con il nono motivo di ricorso, vizio di motivazione sottolineando l'assenza di rapporto sinallagmatico tra la ricezione delle somme di denaro e le rivelazioni di notizie segrete in quanto *"la semplice ricezione dei 20 milioni di lire nonché il modesto*

aiuto fornito per la realizzazione della casetta rurale non era sufficiente ad integrare il reato per la carenza in capo al Riolo della preordinazione di effettuare a favore del donante una controprestazione illecita e contraria ai suoi doveri di ufficio". Insiste nel sostenere che i particolari rapporti con Aiello escludevano l'esistenza di un accordo corruttivo.

Eccepisce poi, con il decimo motivo di ricorso, il decorso del termine di prescrizione in ordine ai delitti di cui ai capi S (artt. 326 cod. pen e art. 7 l. 203/91 in Palermo nella primavera estate 2002), T) (art. 326 cod. pen in Palermo nella primavera estate 2002), V) (art. 110, 81 cpv., 615 bis c. 1, 2, 3 cod. pen. In Palermo nel corso del 2002), in ordine ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che al termine di anni 7 e mesi 6 scadente nel dicembre 2009 deve essere aggiunta la proroga di mesi 1 e giorni 16 (20 giorni per sospensioni in primo grado e 26 giorni in secondo grado) con la conseguenza che la prescrizione è maturata il 14 febbraio 2010, data successiva alla pronuncia della decisione di appello. Al riguardo deduce che la non precisione della data in cui furono posti in essere i delitti, incertezza non risolta dagli accertamenti dibattimentali deve operare a favore del reo, essendo arbitrario individuare la data dei detti reati nel 30 giugno 2002.

Come undicesimo motivo deduce difetto di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena in una misura più prossima al minimo edittale con minimi aumenti per la continuazione. Espone che il prevenuto "brillante tecnico del R.O.S. dei Carabinieri", ha ammesso le proprie responsabilità, è stato soggiogato dalla forte personalità e dal comportamento dell'Aiello ed ha tenuto un comportamento processuale di collaborazione anche nei procedimenti separati a carico di Borzacchelli e Miceli.

5.3 RICORSO CARCIONE ALDO

Il difensore di Carcione Aldo, condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui ai capi D) 48, 81 cpv. 110, 615 ter cod. pen. con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 ed E) 110, 326 c. 1 cod. pen.; l. 203/91,

deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla competenza funzionale del giudice di Palermo ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. in quanto in sede di indagini preliminari gli atti essenziali del procedimento sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta per *“verificare se magistrati in servizio presso la Procura di Palermo siano coinvolti nella rivelazione di segreti di ufficio in favore dell'imprenditore Michele Aiello”* (vedi testualmente il contenuto del decreto di archiviazione del Gip di Caltanissetta del 5.2.06). Come risulta dallo stesso provvedimento di archiviazione, anche se detto procedimento è stato iscritto contro ignoti, il magistrato inquirente ha svolto accertamenti specifici nei riguardi dei sostituti di Palermo Lo Forte e Palma, accertando *“assenza di elementi di riscontro all'ipotesi che possa essere stato un magistrato a fornire notizie sui procedimenti penali in corso”*, disponendo conseguentemente l'archiviazione del procedimento per l'infondatezza della notizia di reato. Deduce che indipendentemente dalla formale iscrizione nel registro degli indagati i due magistrati hanno sostanzialmente assunto la qualità di indagati, con la conseguenza della necessità di spostamento della competenza del giudice ai sensi dell'art. 11 cod. proc. Pen., in quanto la competenza per connessione si determina in relazione alla notizia di reato e permane anche nell'ipotesi di successiva archiviazione nei confronti del magistrato indagato. Rappresenta al riguardo che l'iscrizione a Caltanissetta del procedimento contro ignoti, pur essendo la notizia riferita a magistrati ben indicati è un errore e che comunque sussiste l'ipotesi di cui all'art. 11 cod. proc. Pen. in quanto il Ciuro, imputato giudicato separatamente è stato imputato di calunnia, proprio per aver indicato falsamente fonti informative in magistrati della Procura della Repubblica di Palermo.

Eccepisce quindi l'incostituzionalità dell'art. 11 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui l'interpretazione giurisprudenziale non consenta di ritenere il trasferimento di competenza pur in assenza di formale iscrizione di magistrati nel registro degli

indagati in quanto la tutela dell'indipendenza del giudice è connessa funzionalmente al principio di imparzialità con conseguente necessaria estraneità rispetto agli interessi e ai soggetti coinvolti nel processo.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza per il delitto di concorso in indebito accesso a sistema informatico accertato per avere il Carcione *"condiviso tutte le iniziative illecite del cugino Aiello peraltro attivandosi anche attraverso una fonte interna alla Procura rimasta non individuata"*. Nega che il Corcione ebbe a sollecitare Aiello ad acquisire tramite Ciuro informazioni sul registro degli indagati per accertare l'inserimento del nome dell'Aiello (telefonata del 20 settembre in cui non conferì incarichi ma diede solo un parere cui nulla di fatto seguì) ed analizza le varie telefonate escludendo concorso morale nel delitto in quanto le stesse non sono indicative di certezze, mentre la valutazione di legittimità non può essere limitata alla coerenza intrinseca e alla congruità delle ipotesi dell'accusa, ma deve prendere in considerazione anche le ipotesi antagoniste di spiegazione dei fatti. È necessaria anche la verifica della eventuale incompletezza o inesattezza dei dati informativi su cui si basa la motivazione. Al riguardo espone di essere estraneo ai meccanismi truffaldini posti in essere nelle strutture sanitarie, evidenzia il diretto interesse del Ciuro a conoscere dati inerenti la sua posizione, avendo detto imputato effettuato tre ingressi al sistema della Procura in data antecedente al 20 settembre 2003, non essendo rilevante il dato costituito dalla partecipazione alla cosiddetta rete riservata, stante anche la pericolosa presenza, non considerata dal giudice di appello del Borzacchelli, persona dedita al ricatto e all'uso non ortodosso della sua appartenenza alle forze dell'ordine, acquisendo la fiducia di imprenditori per poi presentarsi *"come una sorta di agente segreto"* creando lui stesso i pericoli dai quali proteggere l'imprenditore, come accertato dal giudice di primo grado. **Lamenta ancora violazione del disposto dell'art. 54 cod. pen. sussistente *"per il timore degli interventi condizionanti dell'inquietante Borzacchelli"* e nega la sussistenza del concorso anche sotto la forma del rafforzamento dell'altrui**

volontà svolgendo diffusa analisi del contenuto della telefonata del 20 settembre 2003 nella quale non ebbe a concordare alcun accesso abusivo a sistema informatico, riproducendo i motivi di appello non considerati dal giudice di secondo grado.

Nega il contenuto sostanzialmente confessorio della dichiarazione resa il 24 novembre 2003 e contesta l'interpretazione giurisprudenziale data dalla corte di merito in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 615 ter cod. pen. qualora l'ingresso al sistema informatico sia operato da addetto al sistema non per ragioni direttamente inerenti il suo ufficio (*motivo...questo...analogo...ad...altro...avanzato...dalla...ricorrente...Butitta*) in quanto la norma non sanziona il permanere nel sistema da chi ha l'autorizzazione per accedervi. Deduce che la differente interpretazione di questa norma resa dalla corte territoriale che ritiene sussistere il reato anche per chi sia legittimo titolare delle chiavi di accesso ma utilizzi l'ingresso per acquisire notizie non inerenti i propri doveri di ufficio, è in contrasto con le Raccomandazioni del Consiglio di Europa, come già ritenuto nella sentenza n. 26797/2008 della Cassazione sez. V, ric. Peperai. Inoltre, tale interpretazione rende superflua la distinzione delle due fattispecie astratte previste dallo stesso disposto dell'art. 615 ter.

Deduce ancora la mancata verifica di sussistenza da parte del giudice di merito dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, dolo che è stato sostanzialmente ritenuto "in re ipsa", mentre, stante l'incertezza delle interpretazioni giurisprudenziali in ordine all'accesso ai sistemi informatici può trovare applicazione il dettato dell'art. 5 cod. pen., stante l'ignoranza inevitabile e quindi scusabile con riferimento ad una equivoca formulazione del testo normativo.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. deduce il difetto di prova dell'esistenza di una propria fonte informativa, mentre è illogica la motivazione di responsabilità per il concorso nel delitto quale istigatore del Ciuro e del Riolo. Deduce che il privato non può concorrere nel delitto con il pubblico ufficiale, non essendo detto comportamento sanzionato dalla norma.

Con altro motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Deduce gli stessi vizi per il diniego di attenuanti generiche e la quantificazione della sanzione non nel minimo edittale, pur essendo persona incensurata che non ha percepito antiggiuridicità di condotte.

5.4 RICORSO BUTTITTA GIUSEPPA ANTONELLA

Il difensore di Buttitta Giuseppa Antonella – imputata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione concesse attenuanti generiche equivalenti ed il beneficio della sospensione per il reato di cui al capo D) 48, 81 cpv. 110, 615 ter cod. pen. in Palermo dal giugno 2003 al 4.11.03 – deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di accesso abusivo al sistema informatico della Procura della Repubblica di Palermo (R.E.G.E.) (art. 615 ter cod. pen.) in quanto la prevenuta, Ispettore della Polizia Municipale, addetta alla segreteria di un Magistrato della Procura della Repubblica di Palermo era assegnataria di password per l'accesso ai registri informatizzati della Procura senza limiti "spaziali o temporali" per la consultazione dei dati inerenti al sistema. Osserva che la condotta sanzionata dalla norma incriminatrice è *"l'intrusione ed il mantenimento nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza, da parte di chi sia legittimato ad accedervi, ma vi permanga al di fuori ed oltre la volontà del titolare del diritto"*. Espone che ai fini della punibilità della condotta è necessario che il titolare del sistema renda palese la volontà di impedire l'accesso o il mantenimento all'interno del sistema informatico con l'introduzione di codici di accesso ovvero escludendo o limitando l'accesso con disposizioni specifiche, che nella concreta fattispecie non sono mai stati posti alla prevenuta nei cui confronti non può quindi parlarsi di abusività di accesso con riferimento agli scopi e alle finalità dell'operatore. Insiste nel dedurre che l'eventuale successiva rivelazione di segreto di ufficio non è *"collegata rispetto all'accesso al sistema realizzato in condizioni di formale e sostanziale legittimità"*.

Con il secondo motivo di ricorso deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione rilevando difetto di prova in ordine alla sussistenza di accessi al sistema da parte dell'imputata ulteriori rispetto a quello registrato il 23.9.03 sul modello 21 (imputati noti) in relazione al fascicolo n. 140/03 in quanto il teste Rinaldo, esperto del sistema, ha dichiarato che all'epoca sin dal giugno 2003 il programma era in grado di registrare anche le ricerche pur negative mentre il giudice di appello ha seguito l'opinione contraria riferita dall'altro tecnico D'Amico senza superare il contrasto indicato dalla difesa escutendo nuovamente il consulente tecnico Rinaldo. Lamenta che l'omessa considerazione del contrasto inficia di logicità l'accertamento di penale responsabilità non essendovi prova di accessi per la verifica delle tre posizioni di Rotondo, D'Amico e Giuffrè, negando valenza decisiva alle dichiarazioni rese dalla prevenuta.

5.5 RICORSO VENEZIA GIACOMO

Venezia Giacomo – condannato alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di cui ai capi A1) 378, 61 n. 9 cod. pen. in Palermo nell'estate fino al 5 novembre 2003 e B1) art. 479 cod. pen. in Palermo il 16.10.03 – **con ricorso personale deduce violazione di legge e difetto di motivazione** in quanto la prova di responsabilità è stata esclusivamente tratta dal contenuto delle dichiarazioni di ammissione dei fatti rese dal medesimo ricorrente in sede di indagini preliminari in data 5 novembre 2003, dichiarazioni sostanzialmente disconosciute nel corso dell'esame dibattimentale. Lamenta al riguardo che la Corte di appello non ha considerato quanto dedotto nei motivi di appello, vale a dire che esso Venezia seppe solo del sequestro operato dai NAS presso il Distretto sanitario di Bagheria il 18 settembre 2003, con la conseguenza che la notizia ebbe ad apprendere dopo detta data. Rappresenta poi che nella telefonata del 3.10.03 tra Aiello e Ciuro non risulta che esso Venezia chiese di far parte di quella rete riservata, ma solo che i due avevano intenzione di proporre al Venezia di farne parte, coinvolgimento in concreto mai effettuato. Elenca tutti gli eventi

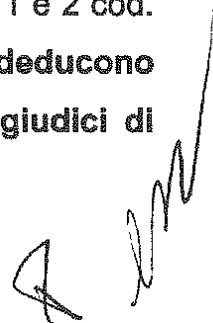
processuali accertati in ordine all'Aiello nei mesi da giugno a novembre 2003, eventi evidenziati che *"Aiello è impegnato in una spasmodica e incessante attività di ricerca e verifica di eventuali attività investigative sul suo conto ma in tale attività non viene assolutamente coinvolto il Venezia rilevando che dalla telefonata del 3.10.03 tra Aiello e Ciuro risulta che i due "evitano di conversare su temi concernenti la verifica di attività investigative sul loro conto alla presenza del Venezia"*. Deduce che il giudice di appello non ha tenuto conto di una memoria difensiva relativa ad altra decisione in una fattispecie di omessa denuncia, rappresentando anche che per la vicenda di richiesta di informazioni per la pratica A.T.I. Group di Aiello la stessa non era esaurita e chiusa alla data del 3 ottobre 2003 in quanto il giorno precedente all'accesso del Venezia in Prefettura la ASL 6 aveva chiesto un supplemento di istruttoria.

Anche con riferimento al delitto di falso deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla assenza di consapevolezza da parte di esso ricorrente della sussistenza di indagini in corso a carico di Aiello, riportandosi alle motivazioni espresse con riferimento al primo motivo di gravame, rappresentando che le informazioni fornite per il nulla osta all'Aiello dovevano essere contenute in documenti ufficiali acquisibili in un procedimento penale.

Deduce gli stessi vizi di legge per il diniego delle attenuanti generiche malgrado il suo stato di persona incensurata che non ha avuto percezione di disvalore di quanto accertato.

5.6 RICORSO CUFFARO SALVATORE

I difensori di Cuffaro Salvatore – imputato condannato alla pena di anni 7 di reclusione per i reati di cui ai capi N) 110, 81 cpv. 326 cod. pen. in Palermo e Bagheria 20 e 31 ottobre 2003 O) 110, 378 c. 1 e 2 cod. pen. in Palermo e altrove fino al mese di ottobre 2003 P) 110, 81 cpv. 326 cod. pen. 7 l. 203/91 in Palermo e altrove nella primavera estate 2001 Q) 81 cpv, 110, 378 c. 1 e 2 cod. pen. 7 l. 203/91 in Palermo e altrove nella primavera estate 2001 – deducano con un primo motivo di ricorso l'incompetenza funzionale dei giudici di



Palermo per violazione del disposto di cui all'art. 11 cod. proc. pen. per le stesse ragioni esposte con analogo motivo dalla difesa del Carcione.

Come secondo motivo deducono violazione degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen. per essere il decreto n. 963/01 NRI con cui sono state disposte le intercettazioni in casa Guttadauro a decorrere dal 1.2.01 e nei giorni 12 e 15.6.01 non utilizzabili perché eseguite a mezzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica senza che il P.M. abbia indicato le ragioni di inidoneità degli apparati presso la Procura della Repubblica, inidoneità solo indicata come tale.

Come altro motivo di inutilizzabilità deducono violazione degli artt. 268 c. 3 e 271 cod. proc. pen. con riferimento alla 24° proroga disposta dal Gip in data 2.2.01 di cui al decreto 1007 del 29.7.07 in quanto le ricerche del latitante Di Fresco Francesco che avevano imposto immediatezza di intervento si erano concluse sin dal 2 dicembre 2000, come comunicato dagli stessi Carabinieri con nota in pari data. La ragione della indisponibilità degli apparati individuata in relazione alla cattura del latitante Di Fresco non può permanere per giustificare altri provvedimenti successivi che si fondano su fatti e temi di indagini diversi.

Con un terzo motivo di ricorso deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai canoni probatori utilizzati per i delitti di favoreggiamento e rivelazione di segreti di ufficio per i capi P e Q (episodio Guttadauro del 12.6.01) che il difensore qualifica *“operazione di assemblaggio di elementi di diversa natura rivelatasi finalisticamente e probatoriamente asservita all'esigenza dimostrativa della tesi preconcepita la quale permea l'intero costruito argomentativo”*. Deducono, in particolare, che la chiamata in correità al riguardo espressa dal collaborante Aragona Salvatore per avere appreso la notizia da Miceli Domenico – che cioè Cuffaro avrebbe rivelato a quest'ultimo la notizia dell'esistenza di una intercettazione telefonica intercorsa tra Miceli Domenico e Guttadauro Giuseppe – è corredata da riscontri inadeguati. Al riguardo espone:

1. che le intercettazioni ambientali disposte presso l'abitazione di Guttadauro Giuseppe non possono costituire riscontro alle dichiarazioni accusatorie dell'Aragona in quanto in detta conversazione è proprio lo stesso Aragona che indica in Totò (il Cuffaro) la fonte del Miceli, mentre nessun rilievo ha l'incarico che Guttadauro immediatamente affidò a Aragona di contattare il Cuffaro per ulteriori notizie;
2. che la presunta rivelazione da parte di Miceli al Greco Vincenzo (cognato del Guttadauro) della notizia circa l'esistenza di indagini sul conto dello stesso Guttadauro Giuseppe è falsa in quanto nel procedimento contro il Greco è risultato che costui non ricevette confidenze da Miceli ma da altra non indicata fonte;
3. che i risultati peritali concernenti la conversazione ambientale captata presso l'abitazione di Guttadauro Giuseppe non sono decisivi in quanto la frase che Gisella Greco dice al marito Guttadauro Giuseppe al momento del rinvenimento della microspia "*vero ragione aveva Totò Cuffaro*" non è percepibile (al contrario di quanto affermato dal perito fonico di ufficio Genovese), come affermato dall'altro perito di ufficio Zambonini;
4. che non costituiscono riscontro individualizzante le dichiarazioni di Riolo Giorgio nel cosiddetto episodio del ristorante Riccado III di Monreale il 24 giugno 2001, giorno delle elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale (Aragona ha visto Miceli appartarsi con Borzachelli e Cuffaro, quindi Miceli si avvicina a Aragona e gli dice "*siamo rovinati*" in quanto Borzachelli aveva detto che era stata scoperta una microspia nascosta nella presa elettrica di un lume nel suo salotto e che era stata registrata la frase "*hai visto che avevano ragione*"). Ciò al contrario dimostra, secondo il ricorrente, che Miceli viene a sapere il tutto solo in quella data e non prima;
5. che la candidatura elettorale di Borzacchelli non può essere valutata come corrispettivo di un patto col Cuffaro finalizzato all'acquisizione di notizie riservate, come solo assertivamente detto dal collaboratore Campanella;

6. che il confronto Caputo – Zanghi non è parimenti rilevante in quanto l'iniziativa del Cuffaro di *“suggerire all'avvocato di Aragona la possibilità che egli si avvallesse della facoltà di non rispondere”* fu dettata non *“per impedire la rivelazione di sue presunte condotte illecite ma da una generica esigenza di tutelare la sua immagine ed evitare inquinamenti generici che riguardavano suoi rapporti personali con soggetti compromessi in indagini di mafia”*.

Come quarto motivo di ricorso deducono vizio strutturale di motivazione in ordine alla prova del dolo richiesto per affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, dolo specifico consistente nel fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis cod. pen.. Espone che la Corte territoriale ha ritenuto un fatto ignoto come fonte di un'ulteriore presunzione in forza della quale ha pronunciato condanna; ha presunto cioè che Cuffaro fosse a conoscenza dei rapporti tra Miceli e Guttadauro con la conseguenza che le notizie rivelate allo stesso Miceli fossero per essere portate a conoscenza del Guttadauro al fine quindi di agevolare la struttura criminale. Il ricorrente afferma trattarsi del divieto della cosiddetta *“praesumptio de praesumpto”* la cui inosservanza comporta la violazione dell'art. 192 c. 2 cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Con un quinto motivo deducono vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'accordo elettorale tra Guttadauro e Cuffaro quale presupposto per l'affermazione del dolo richiesto per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 rilevando che il *“dato obiettivo del rifiuto da parte di Cuffaro della candidatura di Priola, proprio perché lo stesso era sponsorizzato da Guttadauro è incompatibile dal punto di vista logico con la supposta adesione di Cuffaro al disegno politico di Guttadauro”*; che la prima proposta del Cuffaro di candidare Miceli nel non sicuro collegio di Agrigento è dato escludente accordi con Guttadauro; che nessun incontro tra Cuffaro e Guttadauro è avvenuto, malgrado le richieste di Guattadauro al riguardo; che Miceli aveva interesse

all'appoggio sia di Cuffaro che di Guttadauro mentre Cuffaro rimase estraneo ai rapporti tra i due.

Come sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere la corte di Palermo ritenuto il dolo eventuale del Cuffaro nel reato di rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento ed il dolo specifico per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, sussistendo comunque incompatibilità tra dolo diretto da cui esula il momento finalistico dell'intenzione e dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice .

Con un settimo motivo di gravame deducono difetto di motivazione, travisamento della prova ed erronea applicazione di legge penale relativamente al riconoscimento del dolo diretto nel reato di rivelazione di segreto e favoreggiamento in quanto l'avere il Cuffaro riferito a Miceli la notizia segreta che costui riportava a Salvatore Aragona, il quale la riferiva a Guttadauro realizza un rapporto mediato tra favoreggiatore e favoreggiato che esclude il delitto. Si evidenzia con forza che *"l'azione favoritrice di Miceli, in mancanza di un mandato specifico di Cuffaro di avvertire anche Guttadauro, non può giuridicamente essere ascritta ad altri che a Miceli stesso: essa è frutto di una scelta consapevole e volontaria del solo Miceli"*. Accollare a terzi scelte di azioni poste in essere da altri viola il principio di responsabilità personale e trasforma anche il delitto di favoreggiamento in delitto colposo.

Come ottavo motivo di ricorso deducono gli stessi vizi di motivazione relativamente alla sussistenza del dolo specifico necessario per integrare l'aggravante con riferimento ai reati di rivelazione di segreto e di favoreggiamento riguardo a Guttadauro. Al riguardo rilevano che i Giudici di appello hanno riconosciuto il dolo specifico previsto per l'aggravante in forza dell'accertato dolo diretto per i due delitti ritenendo che rivelare segreti ad un mafioso e favorire un mafioso costituisce condotta consapevolmente prestata a favore dell'organizzazione, essendo il favoreggiato un esponente di vertice dell'organizzazione. Espone che la verifica dell'elemento intenzionale deve essere separatamente operata per il delitto e per l'aggravante, dovendo

comunque l'azione superare il rapporto interpersonale ed essere diretta ad agevolare il sodalizio, finalità quest'ultima che necessita di specifica prova. Insiste nel ribadire essere *"più verosimile che Cuffaro abbia agito allo scopo di proteggere sé stesso e tutt'al più anche l'amico Miceli e non per favorire la cosca di Brancaccio in quanto tale"*; presumere la sussistenza del fine di agevolare, desumendolo – come hanno fatto i giudici di secondo grado – automaticamente da una mera ritenuta idoneità oggettiva della condotta all'agevolazione della organizzazione criminale, equivale a violare i principi generali in punto sia di elemento soggettivo, sia di prova." Insistono per i vari episodi nel dedurre assenza di elementi individualizzanti di riscontro riferibili al Cuffaro sia per la vicenda delle raccomandazioni per l'assunzione di medici presso l'Ospedale Villa Sofia, sia per le dichiarazioni di Campanella, sia per il centro commerciale di Brancaccio.

Con un nono motivo di ricorso deducono gli stessi vizi della decisione riferiti al dolo specifico necessario per integrare l'aggravante in relazione al delitto di rivelazione di segreto e favoreggiamento riguardo al Miceli, persona solo indagata per concorso esterno in associazione, non conosciuta come "figura centrale" dell'associazione mafiosa.

Deducono come decimo motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al delitto di rivelazione di segreto e favoreggiamento di Aiello di cui ai capi N ed O della imputazione, essendo il vizio riferito alla individuazione della finalità e dei destinatari dell'informazione fornita da Cuffaro, in quanto l'agire del prevenuto fu finalizzato a sollecitare gli altri ad evitare di coinvolgerlo nei loro discorsi. Evidenzia che Aiello e Carcione era già a conoscenza della notizia per averla appresa da altra fonte.

Deducono come undicesimo motivo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. è reato proprio e difetta nella fattispecie la prova del concorso morale nei delitti di cui ai capi N e P della rubrica da parte di Cuffaro, non potendosi ipotizzare la sussistenza di un presunto accordo tra lo stesso Cuffaro e Borzacchelli. Per il capo P

(Guttadauro) fu il Riolo a rendersi autore della originaria condotta di rivelazione che partecipò al Borzacchelli, che essendo in aspettativa dal servizio non esercitava di fatto una funzione direttamente collegata ad attività di servizio ed era quindi anch'esso extraneus al delitto). Per il secondo episodio la fonte non è il Borzacchelli, ma un soggetto ignoto con la conseguenza che non risulta provato che la notizia riservata sia stata ricevuta da un pubblico ufficiale e che la stessa sia stata frutto di un preventivo accordo tra i due soggetti.

Come dodicesimo motivo è dedotta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. con riferimento ai delitti di favoreggiamento avendo il Cuffaro avuto di mira il conseguimento di interessi propri. Rileva che l'esimente può essere rilevata d'ufficio anche quando l'imputato nega le due condotte addebitate che furono eventualmente poste in essere allo scopo di rimanere estraneo a fatti che non lo coinvolgevano direttamente.

Con motivo aggiunto i difensori deducono ancora violazione di legge e difetto di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e per la quantificazione della sanzione che i giudici di appello hanno confermato riportandosi pedissequamente a quanto già espresso nella sentenza di primo grado.

Con motivi nuovi depositati in data 23.12.10 i difensori si riportano alle argomentazioni di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai decreti n. 963/01 NRI e delle conseguenti conversazioni captate in casa Guttadauro a decorrere dal giorno 1.2.01 e nei giorni 12 e 15 giugno 2001 (primo dei motivi nuovi).

Ribadiscono le censure in ordine alla prova di responsabilità per l'episodio Guttadauro del 2001 rilevando che, come risulta da una sentenza di primo grado a carico di Greco Vincenzo (che viene prodotta) Miceli non notiziò il Greco di quanto avrebbe saputo dal Cuffaro relativamente alle microspie in danno di Guttadauro, essendo questa una mera supposizione dell'Aragona. Escludono che le confessioni del Riolo possano costituire conferma di responsabilità di

Cuffaro, ribadendo l'incertezza di contenuto della intercettazione 15.6.01, stante il contrasto tra i periti nel decifrare le parole registrate. Per l'episodio della cena al Riccardo III ribadiscono che Riolo informò Borzachelli e non Cuffaro e che il teste Vassallo non sentì la frase : *"siamo rovinati"* (**secondo dei motivi nuovi**).

Propongono ancora censure in ordine alla sussistenza del dolo specifico previsto per integrare l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 essendo inesistente la prova di un presunto accordo Cuffaro – Guttadauro in ordine alla candidatura del Miceli, essendo stato escluso l'intervento del Cuffaro per segnalazioni ad un concorso medico e per il centro commerciale di Brancaccio (terzo dei motivi nuovi).

Con ulteriori motivi depositati in data 30.12.10 reiterano le doglianze per l'episodio Guttadauro di cui ai capi P e Q della imputazione, rilevando che la prova di responsabilità è conseguente ad unica chiamata in correità indiretta – (quella dell'Aragona) - che non può trarre conferma dalle dichiarazioni di Riolo in quanto non erano presenti microspie presso la segreteria politica del Miceli, né erano state posizionate telecamere sul palazzo di fronte, né erano state predisposte intercettazioni presso la villa di campagna dell'Aragona (primo degli ulteriori motivi nuovi).

Ancora sono avanzate censure in ordine al ricostruito patto elettorale tra Guttadauro e Cuffaro per la candidatura di Miceli rilevando che i dati processuali evidenziano che Miceli e Aragona hanno millantato a Guttadauro un coinvolgimento di Cuffaro in realtà mai avvenuto. Al riguardo sono analizzati diffusamente tutti i dati processuali risultanti dalle intercettazioni in ordine alla pregressa prospettata candidatura dell'avv. Priola, ponendo dubbi comunque sulla veridicità delle dichiarazioni che Miceli ebbe a rendere all'Aragona in un momento in cui Cuffaro non gli aveva fatto nessuna proposta di candidatura. Miceli poteva avere mentito anche a Guttadauro circa la proposta di candidatura avuta da Cuffaro, agendo in quei momenti per ottenere la candidatura al posto del Priola. Al riguardo sono riportati i contenuti e prospettati diversi significati alle intercettazioni del 9 e 14 aprile 2001 e sono addotte argomentazioni già presenti

nei motivi principali di ricorso. Inoltre viene sottolineato il programma politico e l'impegno istituzionale del Cuffaro incompatibile con i "desiderata" del Guttadauro, come emerso dalle deposizioni rese in dibattimento da autorevoli rappresentanti dello Stato (**secondo degli ulteriori motivi nuovi**).

I difensori ritornano ancora sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 in ordine alla quale deducono travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di Aragona rilevando che "la supposta notizia riferita a Miceli non poteva da un punto di vista logico essere ritenuta di alcun significativo interesse per Guttadauro, che nulla aveva da temere o da apprendere dal suo contenuto con riguardo al tema delle indagini a suo carico". Contestano anche la creazione di un sistema di controinformazione creato da Borzacchelli e Cuffaro, sistema incompatibile con la tempistica di trasmissione delle notizie che lo stesso Borzacchelli ricevette da Riolo. Producono copia della sentenza 28.3.08 del Tribunale di Palermo a carico di Borzacchelli per il medesimo fatto accertato in concorso con Cuffaro senza il riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 d.l. 152/91, nemmeno contestata. Insistono nell'evidenziare l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'aggravante e non compatibile con il dolo eventuale e con il dolo diretto, ulteriormente sviluppando argomentazioni esposte con pari ampiezza nei motivi principali (**terzo degli ulteriori motivi nuovi**).

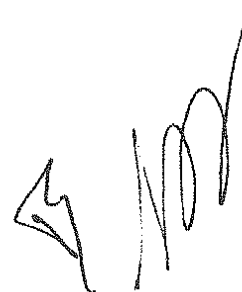
Con il quarto degli ulteriori motivi nuovi si deduce, sempre in relazione alla aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/01, l'incompatibilità del dolo eventuale e del dolo diretto con il dolo specifico.

Con il quinto degli ulteriori motivi nuovi, relativo all'episodio ascritto ai capi N) ed O) della rubrica, contestano la sussistenza dell'aggravante prevista dal II comma dell'art. 378 cod. pen. non essendo emerso in alcun modo che l'imputato fosse consapevole che Aiello, Ciuro e Riolo fossero sottoposti ad indagine per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.

5.7 RICORSO ROTONDO ROBERTO

Il difensore di Rotondo Roberto – imputato condannato alla pena di anni 1 di reclusione con generiche equivalenti e sospensione condizionale per il reato di cui al capo M) art. 110, 378 cod. pen. in Palermo 20.10.03 – **deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di responsabilità anche sotto il punto di vista del travisamento della prova**, non essendo le notizie ricevute dal Cuffaro idonee a fargli comprendere che Aiello era persona sottoposta ad indagini. Ciò in quanto l'intercettazione della telefonata era relativa al Ciuro, effettivamente conosciuto come indagato, come il Riolo, mentre la partecipazione alla cosiddetta rete riservata non implica partecipazione ad attività elusive di indagini di polizia giudiziaria, essendo il ricorrente estraneo alla attività di ricezione di notizie ed interessato unicamente all'approvazione del tariffario regionale. Evidenzia che il successivo incontro del 31 ottobre 2003 tra Cuffaro ed Aiello in Bagheria all'interno del negozio di abbigliamento Bertini, essendo Aiello stato convocato a mezzo di emissari e non telefonicamente, esclude il ruolo di intermediario delineato dal giudice di merito.

Con altro motivo deduce gli stessi vizi della decisione con riferimento a specifici atti processuali quali le ammissioni del medesimo Rotondo che riguardavano l'aver conosciuto da Cuffaro che indagato era solo il Ciuro e l'altro maresciallo e non l'Aiello e che il telefono della rete riservata era da lui stato utilizzato solo per chiamare un paio di volte l'Aiello per ragioni di ufficio. Ricorda anche che all'incontro della stessa sera del 20 ottobre in prossimità dello studio del legale di Aiello, cui intervenne, essendovi in precedenza stato un incontro anche con l'avvocato amministrativista che si occupava delle tariffe, ebbe a rimanere in disparte con il ragioniere D'Amico, mentre gli altri parlavano tra loro. **Deduce anche violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena in misura minima e al diniego del beneficio della non menzione.**



5.8 RICORSO IANNÌ LORENZO

Il difensore di Ianni Lorenzo – imputato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e € 1500 di multa per i reati di cui ai capi D1) artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7, 640 p.p. e cpv. n. 1 cod. pen. in Palermo e Bagheria dal 1.7.99 al novembre 2003 ed E1) artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7, 640 p.p. e cpv. n. 1 cod. pen. in Palermo e Bagheria dall'inizio del 2001 al novembre 2003 – **deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova di responsabilità** in assenza di un qualche interesse alla realizzazione delle truffe che cagionarono danni per decine di milioni di euro, evidenziando che non è emerso alcuna percezione di illeciti profitti da parte del ricorrente che non ebbe alcun ruolo nella frammentazione delle pratiche di richiesta rimborsi, frammentazione contenenti relazioni dalle quali si evinceva con chiarezza che le sedute radioterapiche erano solo una parte dell'intero trattamento. Nega conseguentemente la sussistenza di artifici e raggiri avendo lo Ianni verificato la regolarità formale delle pratiche di rimborso conformemente alle mansioni di cui era investito argomentando diffusamente sulle modalità di verifica dei costi, funzione estranea alle sue competenze professionali di medico generico addetto a funzioni amministrative ed insistendo che la procedura adottata era conforme alla normativa vigente. Anche con riguardo alla ripetizione di pagamenti "sine titolo" da parte della ASL n. 6 di somme già rimborsate dalle ASL di appartenenza dei pazienti non residenti rappresenta l'assenza di riferimenti con le altre ASL e la impossibilità di accertare che i pagamenti già erano stati effettuati, fornendo al riguardo riferimenti a dati processuali utili per dimostrare la buona fede del ricorrente.

Con altro motivo deduce carenza di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche ed alla quantificazione della sanzione in misura inferiore.

Altro difensore, avv. Marco Mazzamuto, deduce violazione dell'art. 606 lett. D cod. proc. Pen. per omessa assunzione di prova decisiva costituita dalla effettuazione di una perizia contabile su tutte le pratiche di rimborso di assistenza indiretta delle cliniche dell'Aiello al fine di *"avere una più esatta visione*

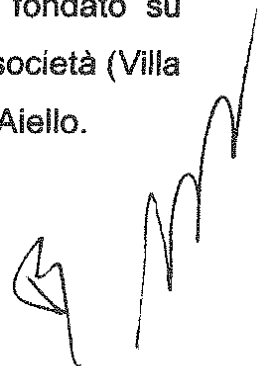
quantitativa e temporale" della frammentazione delle fatture e dei diversi importi inerenti il medesimo soggetto. Deduce al riguardo che la relazione dei NAS è insufficiente ed incompleta anche con riferimento al mutamento di prassi nella trattazione delle pratiche disposta dal ricorrente.

Deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento anche al travisamento del fatto considerato su dati incompleti in ordine alla sussistenza di artifici e raggiri, che afferma essere insussistenti in quanto, come esposto anche dall'altro difensore, già dalle richieste era comprensibile che le fatture si riferivano ad una parte di trattamento. Evidenzia poi che gli artifici non erano oltretutto necessari, avendo il giudice di merito accertato che la destinataria delle pratiche era la corrotta La Barbera e che il direttore della ASL dott. Manenti era complice dell'Aiello. Esclude rilevanza alle funzioni esercitate nelle pratiche dai dirigenti del distretto di Bagheria i quali in ordine alle richieste formavano i ruoli banca (vale a dire le proposte di deliberazione di liquidazione), essendo i funzionari della direzione generale della ASL addetti alla effettiva liquidazione. Rappresenta la incongruenza delle risposte date dal giudice di merito con riferimento ai tetti di spesa determinati solo nell'anno 2005 mentre gli artifici erano inidonei perché comunque *"la crescita del budget avrebbe inevitabilmente allertato la ASL e la Regione Sicilia"*.

Deduce gli stessi vizi della decisione con riferimento alla sussistenza del dolo che non può essere tratta dalla frammentazione delle pratiche stante il mutamento di prassi imposta dallo Ianni, indicando diffusamente diversi atti processuali relativi all'iter burocratico di liquidazione, contestando che il ricorrente ebbe ad avvisare Aiello dei due interventi dei NAS.

Esponde le stesse doglianze avanzate dall'altro difensore in ordine alla liquidazione di somme già rimborsate da ASL diverse.

Deduce erronea applicazione dell'istituto della continuazione fondato su richieste di liquidazione per fatti analoghi, richieste avanzate da due società (Villa Teresa ed ATM) che però hanno unico riferimento imprenditoriale all'Aiello.



Deduce da ultimo mancare la prova della sussistenza del danno di rilevante gravità.

5.9 RICORSO PRESTIGIACOMO SALVATORE

Il difensore di Prestigiaco Salvaore – imputato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per il reato di cui al capo L1) art. 318 cod. pen. in Palermo e Bagheria in data antecedente all'ottobre 2003 – deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione esponendo che il prevenuto ha svolto funzioni meramente manuali ed esecutive, escludenti la qualifica di pubblico ufficiale; deduce che le regalie ricevute non avevano alcuna relazione con il procedimento amministrativo in ordine al quale la direzione aziendale aveva imposto la presentazione delle richieste in maniera scaglionata, negando avere avuto alcun potere di controllo sulle richieste inerenti le cliniche private dell'Aiello. L'operato meramente esecutivo del Prestigiaco non era tale da influire sui meccanismi di ripetizione delle pratiche di rimborso, né di creare privilegi personali all'Aiello.

Con altro motivo deduce violazione di legge in ordine al diniego di attenuanti generiche che non possono essere escluse per la entità del reato. Deduce ancora che il reato è prescritto in quanto integrato al momento della ricezione del denaro, che trattandosi di lire è necessariamente avvenuta prima del 28 febbraio 2002, essendo decorsi oltre anni 7 e mesi 6 prima della decisione di appello.

5.10 RICORSO CALACIURA ANGELO

Il difensore di Calaciura Angelo – imputato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il delitto di cui al capo N1) art. 110, 318 cod. pen. (corruzione in atti di ufficio in concorso con La Barbera Adriana) in Palermo dal 1997 al 31 ottobre 2002 – **deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità fondata sulle dichiarazioni accusatorie di Aiello Michele rese nella fase istruttoria, dichiarazioni mendaci, in quanto la sola somma di € 20.000 fu corrisposta al Calaciura per lavori di condizionamento del sistema di aereazione nella struttura sanitaria in costruzione dell'Aiello. Rappresenta la violazione dell'art. 81 cod. pen. per non avere il giudice di merito valutato separatamente le condotte contestate per il periodo 1997 – 2000 ed il successivo comportamento relativo all'emissione della fattura di € 20.000 in data 31 ottobre 2002.**

Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per essere la prova di responsabilità fondata sulle sole dichiarazioni dell'Aiello senza considerare la loro genericità per il riferimento al prestito di lire 50.000.000 e senza valutare la sussistenza di prove relative all'intervento del ricorrente sull'operato del proprio coniuge, funzionario ASL addetto alla verifica della regolarità amministrativa delle istanze di rimborso dal 1997 al 2000.

Deduce ancora violazione dell'art. 318 cod. pen. per non essere state individuate le condotte specifiche della La Barbera che non ebbe a mutare il proprio comportamento dopo la ricezione *"dei fantomatici prestiti per 50 milioni di lire"*.

Con separato motivo deduce violazione di legge per non avere la corte territoriale considerato la effettiva causale della fattura di € 20.000 oltre IVA che ebbe fondamento in lavori effettivamente eseguiti.

Deduce da ultimo che la fattispecie potrebbe integrare comunque la meno grave ipotesi di corruzione impropria successiva, non essendo stata nemmeno ipotizzata una attività posta in essere dal pubblico ufficiale dopo la ricezione di utilità non dovute.

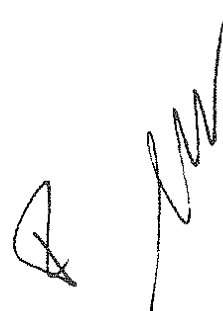
5.11 RICORSO GIAMBRUNO MICHELE

Il difensore di Giambruno Michele – imputato nei cui confronti è stata dichiarata la prescrizione per il delitto di corruzione in atti di ufficio (capo H della imputazione) – **deduce violazione di legge** sussistendo in atti sufficienti elementi per affermare l'insussistenza del fatto corruttivo in considerazione della inattendibilità del teste Anzelmo sulla identità degli operai che eseguirono i lavori e sui pagamenti effettuati, essendo la condotta contestata quale conseguenza di corruzione intrinsecamente inutile, come accertato già in primo grado. L'attività posta in essere dal Giambruno era indifferente per la Pubblica Amministrazione, non essendo riconducibile ad una attività di pubblico ufficiale, dato escludente la sussistenza del fatto da accertare, anche in presenza della causa estintiva della prescrizione.

Con altro motivo deduce che il fatto deve essere qualificato ex art. 319 cod. pen., in quanto sono stati posti in essere atti irrilevanti per le procedure amministrative di rimborsi da persona che, non essendo dipendente di ruolo non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale.

5.12 Il difensore della parte civile Comune di Bagheria ha depositato in data 22.12.10 nota difensiva con la quale confuta le doglianze esposte dalla difesa di Aiello in ordine alla partecipazione dal delitto associativo evidenziando la congrua logicità degli accertamenti del giudice di merito unitariamente valutati in un contesto diversamente non controvertibile.

5.13 Il difensore della parte civile Azienda Provinciale Sanitaria di Palermo ha depositato memoria redatta in data 13 gennaio 2011 con riferimento alle posizioni di Aiello e Ianni, rilevando l'infondatezza dei ricorsi proposti nell'interesse di costoro.



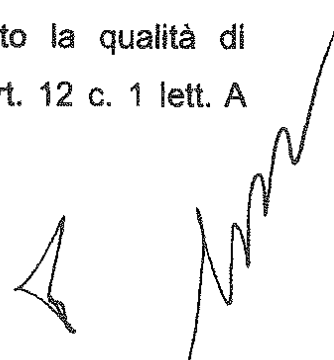
MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Vanno, innanzitutto, esaminate le questioni procedurali relative alle eccezioni di incompetenza funzionale e di inutilizzabilità delle intercettazioni proposte da più ricorrenti.

6.1 INCOMPETENZA FUNZIONALE

L'eccezione di incompetenza funzionale dei giudici di Palermo avanzata ex art. 11 cod. proc. pen. dalle difese di Carcione e Cuffaro è inammissibile perché la questione è stata già proposta dal coimputato Ciuro Giuseppe (giudicato separatamente) ed esaminata e valutata negativamente da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 42690 del 28.10.2010 con la quale ha ritenuto infondata l'eccezione.

Deve al riguardo ribadirsi che in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, *"attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico spettanti all'organo del pubblico ministero"* (Cass. VI n. 35218 del 22.4.2008, dep. 12.09.2008, rv. 241373; Cass. n. 40984 del 9.5.05). La connessione ex art. 12 cod. proc. Pen. tra il procedimento da trattare e quello riguardante i magistrati è l'unica ragione che determina "ex lege" lo spostamento di competenza, connessione che deve essere formalmente accertata ai sensi del disposto di cui allo stesso articolo 12 cod. proc. pen.. Lo spostamento di competenza con deroga al giudice naturale deve necessariamente essere ancorata a precisi dati normativi che in concreto non si sono verificati in quanto i due magistrati nei cui confronti il Ciuro avrebbe avanzato il sospetto di essere gli informatori di Aiello, non sono mai stati iscritti nel registro degli indagati e quindi non hanno mai assunto la qualità di concorrenti nello stesso reato ai sensi del disposto di cui all'art. 12 c. 1 lett. A cod. proc. Pen..



Né è da ritenere che il disposto di cui all'art. 11 possa essere ritenuto rilevante per avere i due magistrati successivamente acquistato la qualità di parti offese nel procedimento contro il Ciuro, imputato di calunnia nei loro confronti e poi prosciolto. Ciò in quanto la calunnia sarebbe stata eventualmente commessa non per nascondere i delitti di cui al presente procedimento, ma al fine di procurarsi l'impunità, fattispecie che è stata esclusa come rilevante ai fini dell'art. 12 cod. proc. pen. dall'art. 1 della legge 63 del 2001.

L'eccezione di incostituzionalità della norma nella parte in cui l'interpretazione giurisdizionale non consente di ritenere il trasferimento di competenza anche in assenza di formale iscrizione di magistrati nel registro degli indagati è manifestamente infondata avendo già il giudice delle leggi statuito rientrare nella esclusiva discrezionalità del legislatore limitare la possibilità di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo, evitando così che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarre la cognizione al giudice oramai investito (Corte Costituzionale sentenza n. 349/2000).

La Corte Costituzionale in altra ordinanza (n. 439 del 1998) ha osservato che lo spostamento della competenza per procedimenti riguardanti magistrati non è demandata alla discrezionalità di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente e quindi esclusivamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuità e l'efficienza della funzione giurisdizionale. L'interpretazione giurisprudenziale di situazioni che impongono il trasferimento di competenza per il collegamento dell'ufficio giudiziario con la cognizione del reato è quindi normativamente esclusa.

6.2 INTERCETTAZIONI

Le doglianze avanzate dalla difesa di Cuffaro con riferimento alla violazione del disposto di cui agli artt. 268 e 271 cod. proc. Pen. per le intercettazioni disposte nell'abitazione di Guttadauro a decorrere dal 1.2.2001 e nei giorni 12 e 15.6.2001

sono infondate, come già accertato da questa Corte sia nel procedimento cautelare contro Miceli Domenico definito con sentenza 10.2.04 dalla Sesta Sezione (sentenza n. 9198/04) sia in altro procedimento cautelare contro Greco Vincenzo (Cass. VI n. 28060 del 4.5.04).

I provvedimenti in questione richiamano espressamente "per relationem" i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del decreto di urgenza emesso dal P.M. il 29 luglio 1999 (n. 1077/99), confermato dal Gip con convalida del 31 luglio 1999. Detti decreti non hanno come oggetto e finalità esclusive le ricerche del latitante, (nella specie: Di Fresco Francesco), come previsto dall'art. 295 c. 3 cod. proc. pen. (norma esplicitamente richiamata dal P.M.), ma anche la sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 378 cod. pen. in relazione all'art. 7 d.l. 152/91. I decreti sono stati emessi a seguito della nota del ROS dei Carabinieri del 27.7.99 con la quale si evidenziava l'urgenza di approfondite indagini sull'associazione mafiosa operante nel mandamento di Brancaccio, di cui il Guttadauro era indiziato di appartenere.

La nota è allegata quale parte integrante del decreto di urgenza emesso dal P.M. il 19 luglio del 1999 ed integra la motivazione anche dei decreti emessi successivamente dal Gip. Tanto esclude rilevanza alla successiva nota dei Carabinieri in data 2 dicembre 2000 con cui si informa che l'attività diretta alla cattura del latitante Di Fresco doveva ritenersi esaurita, in quanto sia il P.M. che il Gip hanno emesso i decreti in questione per proseguire le indagini facendo riferimento proprio alla cattura del latitante e dei suoi eventuali favoreggiatori in un contesto associativo di stampo mafioso. Se nella richiesta di intercettazione ambientale del P.M. in data 1.2.2001 non è menzionata la ricerca del latitante, nella stessa viene, comunque, espressamente ribadito che permangono le ragioni di cui al primo decreto del 27.7.1999, convalidato il 31.7.1999 e ciò significa che la nota dei carabinieri è stata disattesa e che il P.M. ha ritenuto di dovere proseguire in quella direzione le ricerche del latitante o comunque gli accertamenti in ordine al contesto mafioso in Brancaccio. Non sussiste, quindi, la discrasia evidenziata dal ricorrente tra la richiesta del P.M. ed il decreto del Gip

del 2.2.01 mentre la richiesta di polizia (nella fattispecie: la nota dei Carabinieri del 2.12.2000), non assume rilievo autonomo nella valutazione del contenuto dei decreti del P.M. e del Gip.

Le critiche difensive in ordine sia alla motivazione della necessità di proseguire le intercettazioni ambientali avvalendosi di attrezzature appartenenti a privati presso i locali del ROS dei Carabinieri sia in ordine all'urgenza sono parimenti infondate. Con i decreti il P.M. ha ordinato che le operazioni si svolgessero con le stesse modalità inizialmente disposte con decreto del 27.7.99 nel quale già si rilevava che, ai sensi del disposto di cui all'art. 268 c. 3 cod. proc. pen., gli impianti della Procura non erano idonei nel loro complesso ad assicurare la rapidità ed efficienza richiesta dalla complessità e delicatezza delle indagini e consentire un celere raccordo tra gli elementi indiziari acquisiti e le emergenze delle intercettazioni, significando con ciò l'esistenza di particolari ragioni di urgenza *"potendo ogni ritardo pregiudicare irrimediabilmente le indagini e le investigazioni in corso"*. Il richiamo del P.M. alle modalità esecutive originariamente disposte conferma fondatamente l'attualità dei presupposti legittimanti le modalità esecutive delle intercettazioni ambientali. Si rileva, ancora, che nel provvedimento del Gip è specificata l'indisponibilità di idonei apparati dell'ufficio e le ragioni di urgenza per la natura e gravità del reato, con la conseguenza che un ritardo avrebbe compromesso l'indagine. Va, infine, sottolineato che il provvedimento di proroga censurato dal ricorrente è adeguatamente motivato *"per relationem"* con riferimento al decreto originario autorizzativo conformemente al dettato delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 17 del 21.9.2000, Primavera ed altri.

7. Vanno, quindi, esaminate le posizioni dei singoli ricorrenti.

7.1 AIELLO MICHELE

7.1.1 Con il primo motivo di ricorso e con i primi due motivi nuovi, il difensore del ricorrente Aiello Michele – imprenditore, titolare di cliniche private ed operante anche nel settore degli appalti pubblici e privati,

imputato dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 615 ter c.p., 326 c.p. (questi due ultimi aggravati ex art. 7 D.L. n° 152/91, 318 c.p., 319 c.p. e 640 cpv c.p., e condannato alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione) – deduce la violazione dell'art. 416 bis c.p., la mancanza e illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza sia della condotta che dell'elemento soggettivo del reato di partecipazione all'associazione mafiosa, nonché la inosservanza dell'art. 54 c.p..

Tali motivi sono manifestamente infondati dal momento che, non solo la tesi sostenuta dallo stesso imputato e dalla difesa del medesimo di essere stato vittima della organizzazione mafiosa non ha trovato fondamento alcuno, quanto è rimasto accertato, secondo le esaustive, logiche e convincenti argomentazioni dei Giudici di merito, saldamente ancorate a precise risultanze processuali, che **l'Aiello si era messo al servizio della mafia ed era divenuto partecipe, consapevole dell'associazione denominata "Cosa Nostra".** Egli va, quindi, correttamente qualificato come **"imprenditore colluso"** intendendosi per tale – alla luce del principio più volte affermato da questa Corte di legittimità – colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi ed utilità (Cass. I 30-6-10 n. 30534, rv. 248321; Cass. V 1 ottobre 2008, n. 39042; Cass. I 11 ottobre 2005, n. 46552).

Nella concreta fattispecie è stato compiutamente accertato dai Giudici di merito che l'Aiello, con la costruzione di numerosissime strade interpoderali, ha conseguito profitti superiori ai dieci miliardi di lire, acquisendo, in oltre 15 anni di attività, una posizione dominante rispetto alle altre imprese, preavvisando gli esponenti mafiosi delle opere da eseguire, richiedendo al riguardo autorizzazione preventiva, trattando anche per altre zone della Sicilia occidentale solo con gli esponenti di Bagheria. In proposito, i Giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffré Antonino – già a capo della famiglia mafiosa e del mandamento di Cacciamo ed uomo di fiducia di

Provenzano Bernardo come oggettivamente dimostrato dal rinvenimento in suo possesso di numerosi messaggi provenienti dal capo-mafia corleonese al vertice di "Cosa Nostra" – secondo il quale *"l'interesse dell'organizzazione criminale nella realizzazione delle opere da parte dell'Aiello e nel rafforzamento della sua posizione imprenditoriale, doveva attribuirsi al fatto che in tal modo l'organizzazione mafiosa vedeva assicurati vari vantaggi che consistevano nei pagamenti che lo stesso avrebbe effettuato, nella possibile fornitura di mezzi e di materiali da parte dei altri componenti dell'organizzazione e, in genere, negli altri favori che l'imprenditore avrebbe potuto loro garantire assicurandosi una posizione di forza"* (pag. 16 sent. Il grado).

In punto di fatto è stata correttamente esclusa dalla Corte territoriale che nei confronti dell'Aiello fosse stata posta in essere attività estorsiva, protrattasi per così lungo tempo – (il giudice ha, invero, ritenuto, non illogicamente, che l'assenza di denunce di specifici fatti estorsivi e la somma fissa corrisposta dallo stesso fossero indici della collusione) – essendovi accordo con l'organizzazione, (che percepì facili introiti per almeno lire 2 miliardi), accordo che garantì tranquilla esecuzione dei lavori in tutto quell'ampio territorio facendo conseguire all'Aiello una posizione dominante in quel mercato di opere pubbliche.

Non può, in definitiva, essere rivolta censura di illogicità all'accertamento della Corte territoriale che – *"ben consapevole della difficoltà di fare impresa nel territorio siciliano, ove è stata ripetutamente riconosciuta la presenza di una agguerrita organizzazione mafiosa capace di incidere sul tessuto economico e di stringere d'assedio le attività imprenditoriali"* – ha congruamente ritenuto che *"tale particolare situazione e condizione non può legittimare condotte che, ben lungi dal costituire espressione di metus nei riguardi dell'organizzazione medesima, si profilino invece quali attività poste in essere in collegamento con la stessa, al di fuori dei parametri normativi dei delitti contro la persona, in forza di accordi pattuiti tra le parti ed ai quali viene poi data libera esecuzione in tempi assai lunghi"*.